

Atti del processo penale italiano

Traduzione in cinese e commento traduttologico

a cura di Sara D'Attoma e Michele Mannoni

Quaderni **GMC**
国际管理硕士
GLOBAL MANAGEMENT CHINA
MASTER

2

CAFO
SCAR
INA_

Quaderni

GLOBAL MANAGEMENT CHINA
MASTER

Collana diretta da Renzo Cavalieri

Atti del processo penale italiano

Traduzione in cinese e commento traduttologico

a cura di Sara D'Attoma e Michele Mannoni

Quaderni **GMC**
国际管理硕士
GLOBAL MANAGEMENT CHINA
MASTER

2

CAFO
SCAR
INA-



Quaderni GMC
Collana diretta da Renzo Cavalieri

Atti del processo penale italiano. Traduzione in cinese e commento traduttologico
a cura di Sara D'Attoma e Michele Mannoni

© 2017 Libreria Editrice Cafoscarina
ISBN 978-88-7543-442-7

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma, meccanica, elettronica, fotocopiata, o altro, senza il preventivo permesso scritto dell'editore.

Libreria Editrice Cafoscarina srl
Dorsoduro 3259
30123 Venezia
www.cafoscarina.it

Prima edizione novembre 2017

Questo Quaderno è frutto della stretta collaborazione fra i curatori e gli autori che hanno lavorato fianco a fianco sia nel corso della traduzione degli atti, sia nel corso della stesura e della revisione degli apparati esplicativi, traduttologici e lessicografici. Tuttavia, per quanto riguarda la redazione, si specifica che la Prefazione è da attribuirsi a Francesco Sbisà, l'Introduzione a Michele Mannoni, le traduzioni in cinese a Zhao Yenan 赵焯男, mentre la trattazione traduttologica e giurisprudenziale e i restanti commenti a margine sono da attribuirsi in parte a Sara D'Attoma (pp. 29-32, 41-42, 49-50, 70, 76, 84, 111, 119-120, e commenti a margine alle pp. 26, 38-39, 47-48, 68, 74, 109) e in parte a Michele Mannoni (pp. 57-58, 64, 92, 101-102, 117, 121-122, e commenti a margine alle pp. 62, 81, 89-90, 98). I modelli di atti processuali in italiano nonché la disamina introduttiva ai singoli atti processuali italiani e ai relativi commenti a margine nei box sono stati predisposti da Nicolò Motta e da Gianmarco Bondi.

Quaderni GMC 2

SOMMARIO

Elenco delle abbreviazioni	7
Prefazione	9
Introduzione	11
Selezione di atti processuali	19
Capitolo 1. Informazione di garanzia e informazione sul diritto di difesa	21
1.1 Modello italiano	23
1.2 Traduzione in cinese	26
1.3 Commento alla traduzione	29
Capitolo 2. Decreto di perquisizione locale e personale e Decreto di sequestro	33
2.1 Modello italiano	34
2.2 Traduzione in cinese	38
2.3 Commento alla traduzione	41
Capitolo 3. Ordinanza di applicazione di una misura cautelare personale	43
3.1 Modello italiano	45
3.2 Traduzione in cinese	47
3.3 Commento alla traduzione	49
Capitolo 4. Decreto di sequestro preventivo	50
4.1 Modello italiano	51
4.2 Traduzione in cinese	54
4.3 Commento alla traduzione	57
Capitolo 5. Avviso di conclusione delle indagini preliminari	59
5.1 Modello italiano	60
5.2 Traduzione in cinese	62
5.3 Commento alla traduzione	64
Capitolo 6. Nomina di difensore da parte dell'indagato	65
6.1 Modello italiano	66
6.2 Traduzione in cinese	68
6.3 Commento alla traduzione	70
Capitolo 7. Richiesta di rinvio a giudizio	71
7.1 Modello italiano	72
7.2 Traduzione in cinese	74
7.3 Commento alla traduzione	76

Capitolo 8. Dichiarazione di costituzione di parte civile	77
8.1 Modello italiano	78
8.2 Traduzione in cinese	81
8.3 Commento alla traduzione	84
Capitolo 9. Decreto che dispone il giudizio	85
9.1 Modello italiano	86
9.2 Traduzione in cinese	89
9.3 Commento alla traduzione	92
Capitolo 10. Decreto di citazione diretta a giudizio	93
10.1 Modello italiano	95
10.2 Traduzione in cinese	98
10.3 Commento alla traduzione	101
Capitolo 11. Decreto penale di condanna	103
11.1 Modello italiano	105
11.2 Traduzione in cinese	108
11.3 Commento alla traduzione	111
Capitolo 12. Atto di costituzione dell'ente	112
12.1 Modello italiano	113
12.2 Traduzione in cinese	115
12.3 Commento alla traduzione	117
Glossario tecnico italiano-cinese	119
Bibliografia	123
Autori	126

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

art.	articolo
artt.	articoli
ca.	circa
CJO	Chinese Judgements Online (<i>Zhongguo Caipan Wenshu Wang</i> 中国裁判文书网, “Sito Web delle Sentenze Cinesi”). Consultabile su http://wenshu.court.gov.cn
co.	comma; commi
c.p.p.	codice di procedura penale italiano (1988)
D.Lgs.	Decreto Legislativo
Lppc	<i>Zhonghua Renmin Gongheguo Xingshi Susong Fa</i> 中华人民共和国刑事诉讼法 (2012) [“Legge di Procedura Penale Cinese”]. Disponibile su http://www.gov.cn
Lppt	<i>Taiwan Xingshi Susong Fa</i> 台灣刑事訴訟法 (民國 106 年). Legge di Procedura Penale di Taiwan (2017). Disponibile su http://law.moj.gov.tw
R.D.	Regio Decreto
ss.	seguenti
XCFC	Sun Dawei 孙大伟 et al. (2013). <i>Xinbian Changyong Falü Cidian</i> 新编常用法律词典 [“Nuovo Dizionario Giuridico”]. Pechino: Zhongguo Fazhi Chubanshe 中国法制出版社.
ZDAL	<i>Zhongguo Faxue Duoyongtu Jiaoxue Anli Ku</i> 中国法学多用途教学案例库 (“Database a scopi dottrinali e didattici di casi processuali della Repubblica Popolare Cinese”) (ZDAL). Consultabile su http://www.zdal.cn

PREFAZIONE

Francesco Sbisà

L'eventualità di essere coinvolti in un procedimento penale sussiste per chiunque intratenga rapporti familiari, sociali ed economici all'interno della società. La presenza di consistenti comunità cinesi in Italia e il costante aumento dei rapporti economici tra Cina e Italia incrementano la possibilità che individui di nazionalità cinese si trovino coinvolti in un procedimento penale, quali persone offese dal reato oppure quali presunti responsabili dello stesso, anche in virtù della responsabilità da reato delle società, prevista dal D.Lgs. 231/2001.

Affrontare un procedimento penale, sia come persone offese dal reato che come presunti responsabili dello stesso, è un'esperienza difficile e complessa per chiunque. Le possibili conseguenze per la sfera personale ed economica rendono la partecipazione ad un processo penale particolarmente gravosa. A ciò si aggiunga che la comprensione delle dinamiche processuali è talvolta difficile anche per chi non deve affrontare la barriera linguistica. Anche per tali ragioni, nel processo penale italiano l'assistenza del difensore è obbligatoria.

È poi noto che il procedimento penale si celebra in lingua italiana e gli atti dello stesso sono in italiano per espressa previsione codicistica. Perciò, quanto detto vale, ancor di più, nel caso in cui il soggetto interessato dalla vicenda penale non comprenda la lingua italiana (o la comprenda solo in parte), non potendo, quindi, capire il contenuto degli atti che lo riguardano. Tale difficoltà diviene ancora più incisiva qualora il soggetto coinvolto provenga da un sistema giuridico molto differente dal nostro, come nel caso di cittadini cinesi. La Cina, per ragioni storiche, culturali e politiche, appare distante dall'Italia, anche in relazione agli istituti giuridici che caratterizzano i procedimenti penali.

Si profila, quindi, quale prima esigenza, quella di porre l'interessato nella condizione di capire quanto avviene nel corso del procedimento che lo vede coinvolto. Più pregnante, tuttavia, è la necessità di garantire l'esercizio del diritto di difesa dell'indagato/imputato, permettendogli di comprendere le accuse che gli sono rivolte e i diritti di cui può avvalersi; e analogamente garantire il diritto di difesa della persona offesa, consentendo a quest'ultima di far valere i propri diritti in modo consapevole.

L'efficace esercizio del diritto di difesa nel caso in cui l'imputato non conosca la lingua italiana è garantito dalla possibilità che sia nominato un interprete (art. 143, co. 1, c.p.p.). Allo stesso modo, la persona offesa dal reato, che non conosca l'italiano e debba partecipare all'udienza, ha diritto ad essere assistita da un interprete (art. 143 *bis*, co. 2, c.p.p.).

In relazione agli atti del processo, l'art. 143, co. 2, c.p.p. sancisce che l'imputato ha diritto a ricevere la traduzione scritta di alcuni degli atti di maggiore importanza provenienti dall'autorità, se emanati: informazione di garanzia, informazione sul diritto di difesa, provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, sentenze e decreti penali di condanna. In aggiunta, *la traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte* (art. 143, co. 3, c.p.p.). Anche la persona offesa dal reato ha diritto alla traduzione di atti, o parti di essi, che contengano informazioni utili al fine di esercitare i propri diritti (art. 143 bis, co. 4 c.p.p.).

Vi sono, dunque, due differenti necessità per il soggetto straniero implicato in un procedimento penale: da un lato, egli (indagato/imputato o persona offesa) deve poter comprendere gli atti di parte, posti in essere in suo nome e per suo conto dal difensore, dall'altro lato, è necessario che l'indagato/imputato abbia un'effettiva conoscenza degli atti provenienti dall'autorità al fine di capire le accuse che gli sono mosse e i diritti che può esercitare.

Ai fini del presente volume, sono state selezionate dodici tipologie di atti, di cui tre di provenienza di parte (nomina di difensore, dichiarazione di costituzione di parte civile e atto di costituzione dell'ente) e i restanti nove provenienti dall'autorità (informazione di garanzia e informazione sul diritto di difesa, decreto di perquisizione locale e personale e decreto di sequestro, ordinanza di applicazione di una misura cautelare personale, decreto di sequestro preventivo, avviso di conclusione delle indagini preliminari, richiesta di rinvio a giudizio, decreto che dispone il giudizio, decreto di citazione diretta a giudizio e decreto penale di condanna), seguendo un'ideale scansione temporale all'interno del procedimento penale (dagli atti di indagine al rinvio a giudizio), fatta eccezione per l'atto di costituzione dell'ente.

Lo scopo del presente volume è quello di dotare gli interpreti che si trovino ad assistere una persona cinese coinvolta in un procedimento penale di un agile prontuario contenente termini ed espressioni che permettano loro di tradurre al meglio i contenuti del processo penale italiano, in un'ottica di migliore garanzia dei diritti dell'interessato.

Questo Quaderno è pubblicato nell'ambito del progetto "Terminologia italo-cinese degli atti del processo penale" del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea dell'Università di Venezia Ca' Foscari e con il patrocinio della Camera di Commercio Italo Cinese e l'Associazione degli Studi Legali Associati.

INTRODUZIONE

Michele Mannoni

Nel processo traduttivo è necessario che una parte del testo si trasferisca intatta (invariante), una parte si trasferisca modificata (variante), una parte non si trasferisca (residuo) e una parte venga creata (informazione aggiunta). In assenza di una di queste quattro condizioni non è possibile parlare di «traduzione».

Bruno Osimo (2016, 15–16)

Il lettore non avvezzo agli studi traduttologici troverà nelle sezioni teoriche riservate a questo volume riferimenti diffusi ad alcuni concetti e termini specialistici propri della traduttologia, essenziali ai fini della descrizione dell'atto traduttivo, che ci proponiamo di illustrare sinteticamente in questa parte introduttiva al fine di agevolare la lettura e la comprensione delle relative sezioni.

Il primo punto su cui il lettore non specialista si interrogherà è forse proprio che cosa sia e perché esista una materia chiamata «traduttologia», e se questa non sia invero una pseudo-disciplina che pretende d'essere e definirsi scientifica come molte altre, senza di fatto aggiungere nulla di nuovo al dibattito scientifico già in corso sulla traduzione giuridica, così come affrontata dal diritto comparato.

Il dibattito traduttologico

Vale almeno la pena notare in tal senso che sebbene gli **studi traduttologici** (*translation studies*) come intesi oggi in quanto «trasformazione del testo [...] che si verifica nel suo trasferimento da una cultura a un'altra» (Osimo 2016, 15) siano effettivamente molto recenti, in quanto nati formalmente solo un trentennio fa con il noto saggio del poeta e studioso James Holmes (1988), ben prima di allora esistevano comunque studi o riflessioni condotte su traduzioni, ma erano relativamente diffusi, e la traduzione era considerata spesso parte di altri settori, quali soprattutto la linguistica e la didattica delle lingue straniere o, ancor prima, l'ermeneutica di testi religiosi. La necessità di disquisire sul processo traduttivo è nata infatti quasi spontaneamente di pari passo con le prime traduzioni di testi sacri, in cui il concetto di **fedeltà** (*fidelity*) era dunque palpabile e vitale alla funzionalità e alla credibilità del testo stesso, tanto in occidente per i testi cristiani, quanto in Cina per quelli buddhisti. Non vi era unanimità, tuttavia, su come tale fedeltà potesse essere raggiunta, e le opinioni di molti si schieravano tendenzialmente sempre su due poli: traduzione **libera** (*free*) da un lato, traduzione **letterale** (*literal* o *word-per-word*) dall'altra. Senza addentrarci troppo nella storia della materia, basti ricordare che la diatriba sulla correttezza della traduzione in termini di letteralità o libertà ha una storia antichissima: viene fatta risalire, in Europa, già a Cicerone (106-43 a.C.) e, quattrocento anni

dopo, a San Girolamo (347-420), il quale nel descrivere la sua opera di traduzione della Bibbia si giustificò in una lettera a Pammacchio (390 ca.) dicendo di aver tradotto «*non verbum e verbo, sed sensum de sensu*» ('non la parola con la parola, ma il senso col senso') (San Girolamo 395, citato in Laurenti 2015, 36). La Cina, come detto, non è stata esente da questo dibattito, che è stato anzi nutrito dalla traduzione dei *sūtra* dal sanscrito al cinese. Se in epoca Han (202-220) e durante il periodo dei Tre Regni (220-280) l'approccio traduttivo era quello di mantenere il valore religioso dei testi cercando di trasmetterli inalterati per mezzo di una traduzione parola per parola, generando però una sintassi contorta e un testo incomprensibile, già fra il 300 e il 600 d.C. si osserva una traduzione più vicina e attenta alla lingua e al lettore finale. In tal senso, Kumārajīva (344/350-413) fu il primo e più noto monaco buddhista a sostenere e curare una traduzione estremamente fruibile per i lettori, mentre Xuan Zang (玄奘, 602-664) cercò di ripristinare una traduzione calcata sulla sintassi del testo da tradurre. La traduttologia cinese moderna esprime oggi la differenza tra questi due poli con le espressioni *zhiyi* 直译 ('traduzione diretta', cioè parola per parola) e *yiyi* 意译 ('traduzione del senso', cioè libera) (cfr. Mannoni 2015).

In epoca contemporanea, i numerosi studi sulla traduzione giuridica, specie ad opera di giuristi di ambito nazionale e internazionale, che l'hanno spesso collocata all'interno o ai fini del diritto comparato, hanno più volte sottolineato come similmente le possibili traduzioni per un certo termine o una certa espressione si distribuiscano intorno a questi stessi poli. Non trascurabili nel settore sono certo gli scritti di Rodolfo Sacco – antesignano del diritto comparato (cfr. Sacco 2002, 2000; Sacco e Rossi 2015), Gianmaria Ajani – già occupatosi anche di diritto penale cinese, oltre che di diritto della Cina in senso ampio (cfr. Ajani 2006; Ajani, Serafino, e Timoteo 2007; Ajani 2006), e, specificatamente sulla traduzione e sul lessico giuridico cinese, Deborah Cao (2004, 2007). È importante notare che nella traduzione giuridica, come già rilevato da Wolff (2011, 228), la stragrande maggioranza degli avvocati e dei linguisti tende a privilegiare una traduzione letterale – giacché quella libera è spesso considerata meno fedele, meno **vicina al testo di partenza**, e dunque troppo manipolata dal traduttore stesso.

Nonostante parole come «traduzione fedele», «letterale», «libera», «vicina» o «lontana dal testo di partenza», siano difficilmente e peraltro non univocamente definibili, come vedremo di seguito, questi stessi concetti, vecchi quasi duemila anni, sono tutt'oggi utilizzati persino nella prassi giuridica.

Traduzioni infedeli

Il traduttore cui sia richiesto di ufficializzare la propria traduzione in Italia, infatti, può farlo, alla stregua di un perito, asseverandola davanti a pubblico ufficiale e giurando testualmente «di aver **bene e fedelmente** adempiuto all'incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere a chiunque la **verità**». Questa la frase che, con poche modifiche in base al

pubblico ufficio che la redige, deve proferire e sottoscrivere il traduttore affinché la traduzione abbia valenza giuridica.

Come anticipato, l'idea di fedeltà della traduzione è spesso considerata raggiungibile, in ambito giuridico, mediante una **traduzione letterale**. Eppure, tale espressione è di per sé ambigua e difficilmente definibile, sebbene largamente usata. Dal punto di vista linguistico potremmo definirla come la traduzione ottenibile assegnando a ogni parola di una lingua una parola appartenente a un'altra lingua. La traduzione letterale dell'inglese di semplici e frequenti diciture quali per esempio «*Power of Attorney*» e «*signed by the parties*», dunque, dovrebbe essere rispettivamente “Potere di Avvocato» e “segnato dalle feste» (anziché “Atto di Procura” e “firmato dalle Parti”). Questi due semplici esempi sono sufficienti per dimostrare che la ‘letteralità’ non è affatto un procedimento che garantisce la correttezza del contenuto espresso in una lingua, e dunque non è né perseguibile nella pratica della traduzione, né definibile a livello teorico. Si tratta di fatto di una presunta tecnica traduttiva basata su due convinzioni, entrambe fallaci: (1) che esistano corrispondenze biunivoche “uno a uno” tra lingue diverse, come se le lingue fossero sistemi finiti e la traduzione una funzione biiettiva che associa a un elemento di un sistema-lingua uno e un solo elemento di un altro sistema-lingua; (2) che pur ammettendo l'esistenza di corrispondenza non univoca tra parole di lingue diverse, la parola da scegliere come traduce in una lingua sia quella convenzionalmente (dal senso comune), tradizionalmente (dai **dizionari bilingue**) e quindi generalmente assegnata a una certa parola della lingua in cui si traduce, ignorando totalmente il contesto, il genere del testo stesso, oltre al suo scopo e alle esigenze di comprensione del suo lettore finale. Tali convinzioni contravvengono in linea generale al principio linguistico dell'anisomorfismo, cioè dell'asimmetria nel modo in cui le lingue organizzano e catalogano pensieri e – nel nostro caso – istituti giuridici. Ad esempio, al concetto di *sharen* (杀人, ‘uccidere persona’), di ‘omicidio’, oppure a quello ‘letteralmente’ ed etimologicamente affine di ‘*homicide*’ corrispondono nozioni di gran lunga differenti, anche tra Stati che condividono un medesimo ordinamento.

Tuttavia, anche la normativa italiana presume l'esistenza e la possibilità di definire il «**significato letterale**». E lo fa specificatamente nell'articolo 12 delle Preleggi:

Art. 12 (Interpretazione della Legge) Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal *significato proprio* delle parole secondo la *connessione* di esse, e dalla *intenzione* del legislatore.

(Disposizioni sulla Legge in Generale - R.D. 262/1942; enfasi aggiunta)

È paradossale quanto questa stessa definizione, nel tentativo di fornire una nozione oggettiva del concetto di interpretazione, non possa inevitabilmente fare a meno di menzionare concetti che oggettivi non sono affatto. In primo luogo, infatti, le parole non hanno un significato proprio. Ad esempio, la parola «*power*» non ha, *di per sé*, un significato. Il significato “letterale” della parola dovrebbe essere la somma dei significati delle singole lettere (p+o+w+e+r), ciascuna delle quali, invece, non ha nessun significato. Le parole hanno, semmai, un significato attribuito loro convenzionalmente dalle persone in base a processi semiotici, e che quindi sono causati anche dal rapporto mantenuto da esse

con gli altri elementi del testo (parole, immagini, grafica, ecc.) e persino con quelli di altri testi implicitamente o esplicitamente connessi a esso. Non a caso la menzionata lettera delle Preleggi non può fare a meno di citare anche la *connessione* tra parole. Il problema è che tale “connessione”, similmente, non è descrivibile oggettivamente, né è evidente guardando il testo. Risiede interamente nell’**interpretazione soggettiva** e strettamente personale che fa il lettore del testo. Ecco perché, anche le Preleggi, menzionano un terzo elemento chiave: l’*intenzione* del legislatore. In sostanza, le Preleggi ci dicono che nell’interpretare letteralmente il testo è necessario guardare al significato così come soggettivamente interpretato da chi legge sulla base delle possibili intenzione di chi ha scritto il testo. Niente di meno oggettivo, quindi.

Un interessante esempio in tal senso, proprio in riferimento alla lingua cinese, viene da un costrutto elementare che uno studente apprende nel corso delle prime lezioni di lingua. Si tratta del cosiddetto rapporto di determinazione nominale (cfr. Abbiati 2003, 101–4) costituito da due elementi giustapposti, di cui il primo più a sinistra, chiamato determinante, dà informazioni aggiuntive e circostanziali su quello più a destra, chiamato determinato o testa del sintagma – «testa», quindi, in quanto elemento vitale alla sopravvivenza del costrutto. Ad esempio, in un sintagma quale *wo mama* (我妈妈), *wo* significa “io” e *mama* significa “mamma”. Il fatto che *wo* determini *mama* significa che il parlante che proferisce tale sintagma intende dire “la mamma di io”, cioè “mia mamma”. In questo caso, dunque, il rapporto tra determinante e determinato sottintende implicitamente un rapporto di possesso inalienabile. Come indicato da Li e Thompson (1989, 50-54), in realtà, il rapporto tra i due costituenti della determinazione nominale non è sempre e necessariamente quello di possesso, ma è altamente implicito e deducibile quasi esclusivamente dal contesto. Ne è un esempio il termine giuridico di recente utilizzo *feifa quanyì* (非法权益), costituito dal determinante *feifa* (“illegale, illecito”) e dal determinato *quanyì* (“diritti e interessi”), testa del sintagma. Nell’esempio in questione, il rapporto fra determinante e determinato non è di possesso (a differenza di quanto visto nel caso di *wo mama*, “mia mamma”), né vi è un mero rapporto di specificazione (“diritti e interessi illegali”), bensì, attraverso studi linguistico-semiotici, si evince che si tratta di un rapporto di indicazione strumentale, per cui il costrutto è interpretabile come “diritti e/o interessi acquisiti per mezzo di metodi o procedure non conformi alla legge” o, in inglese, “*rights and interests tainted by illegality*” (Cao e Mannoni 2017; Mannoni e Cao 2017).

La molteplicità di interpretazioni possibili, non solo a livello di parola ma di costituenti tutti, è ulteriore prova dell’assenza di *un’unica* verità del testo. La stessa parola italiana «diritto» è ambigua, e riferibile tanto al diritto soggettivo quanto a quello positivo – oltre che all’accezione del linguaggio quotidiano quale sinonimo di «retto», ed è inoltre solo in parte e con grande approssimazione sovrapponibile a quelle altrettanto essenziali in Cina di *fa* (法, “legge/diritto”, “pretesa sanzionatoria dello stato”), *li* (礼, “rito”) e *xing* (刑, “sanzione penale”) (cfr. Cavaliere 2009).

Il fantasma della fedeltà, dunque, non è che raggiungibile sulla base di una serie di fattori via via differenti in base a chi traduce, al momento in cui traduce, e allo scopo e

al destinatario per cui traduce. In tal senso non solo ogni traduzione, ma anche ogni interpretazione e ogni lettura del testo in generale è altamente *infedele*, in quanto necessariamente soggettiva e adattata in base al fine per cui la si esegue:

Allora il traduttore prova a pensare a quello che forse l'autore avrebbe voluto dire se l'avesse formulato in modo più simile a come avrebbe fatto il traduttore. Fa congetture e prova a mettere insieme un testo che abbia più o meno lo stesso senso, ma che di certo ha un senso almeno in parte diverso: dice qualcosa di più, dice qualcosa di meno, s'inserisce diversamente in un contesto diverso e produce reazioni diverse in lettori diversi. I quali, per i motivi più diversi, reagiscono in modi diversi.

(Osimo 2016, XIV)

Strategie traduttive

Sulla scia degli studi di Peirce (1866) e di Holmes, Lefevere e Popovič (cfr. Lefevere 1975; Popovič 1975; Holmes, *cit.*) il processo traduttivo può essere descritto come un processo comunicativo e semiotico, dove dunque il messaggio è prodotto da un autore-emittente che struttura e codifica l'informazione con i segni a disposizione nella propria lingua sulla base delle possibilità di comprensione del ricevente che, a sua volta, li decodifica e li comprende – riformulandoli in una sorta di linguaggio interno (cfr. Vygotskii 2012). Nel momento in cui un atto comunicativo viene tradotto, oralmente o per iscritto, il procedimento appena descritto viene replicato, e il traduttore diventa di fatto lettore del testo da tradurre e autore di un nuovo testo. Il traduttore, quindi, in termini semiotici, decodifica i segni del testo originale (**prototesto**, nella terminologia di Popovič, *cit.*), li comprende nel proprio linguaggio interno, e li ricodifica mediante i segni della lingua in cui dovrà essere scritto il testo d'arrivo (**metatesto**, nella terminologia di Popovič, *cit.*). Stante il fenomeno anisomorfo sopra descritto, nonché il fatto che il lettore del prototesto non è il medesimo del metatesto, ed avrà esigenze e possibilità di comprensione diverse, il traduttore dovrà adottare delle strategie per raggiungere il suo scopo.

È importante sottolineare che «variare la traduzione in base al lettore finale e allo scopo» non significa farlo biicamente e subdolamente. Significa, nella grande maggioranza dei casi in cui a operare sia un tradurre onesto, far sì che il lettore di destinazione capisca. Nel caso visto prima di *feifa quanyi*, il rapporto determinante-determinato con valore strumentale è implicito nel costruito – non è un'aggiunta né è un'interpolazione del traduttore: l'espressione *feifa quanyi*, 'di per sé', non significa «diritti illegali» – espressione peraltro chiaramente ossimorica, ma in generale una situazione di vantaggio ottenuta illecitamente o comunque mediante procedure formalmente viziate. La traduzione «diritti illegali» non sarebbe né una traduzione, né una traduzione letterale. Sarebbe, *tout court*, un'errata interpretazione.

L'auspicata e spesso doverosa necessità di comprensione degli atti giuridici da parte del lettore destinatario rappresenta dunque, per dirla con Reiß e Vermeer (1984), lo *skopos* del traduttore, cioè il fine verso il quale tenderanno tutte le scelte adoperate da questi ogni

qual volta si troverà a interpretare il prototesto e a creare il metatesto. In tal senso, la scelta che abbiamo privilegiato nella stesura delle traduzioni di cui al presente studio è stata quella di confrontare i prototesti con i **testi paralleli**, vale a dire con testi appartenenti alla lingua ricevente che siano **funzionalmente** sovrapponibili, o almeno simili. Nello specifico, poiché i testi degli atti del processo penale italiano sono scritti secondo una prassi in larga parte consolidata, e ovviamente fanno riferimento quasi esclusivo a nozioni e istituti giuridici penalistici, i testi paralleli in lingua cinese consultati ai fini dell'individuazione dei traduttori sono stati formulari diffusi tra avvocati cinesi, reperibili in commercio o in rete, e la Legge di Procedura Penale cinese del 1979, così come emendata nel 1997 (di seguito Lppc). Ne consegue che le traduzioni qui proposte rispecchiano solo ed esclusivamente alcune possibili traduzioni utilizzabili all'interno del territorio della Cina continentale, dove detti testi sono in vigore. Sono quindi esclusi dalla nostra trattazione territori con amministrazioni speciali quali Hong Kong e Macau, e in generale altri territori o Paesi dove è comunque parlata la lingua cinese, ma vigono normative differenti (per es. Singapore, Taiwan).

In alcuni casi, l'immediata individuazione di traduttori apparentemente equivalenti nei testi paralleli può in realtà rivelarsi persino pericolosa e condurre il fruitore del testo a fraintendimenti. È stato questo il caso del cosiddetto processo semplificato ex artt. 438 e ss. c.p.p., che trova un apparente corrispettivo nel *jianyi chengxu* (简易程序, lett. "processo semplice") regolato dagli artt. 208 e ss. Lppc. Come detto nel Capitolo 10, giacché i due istituti appartengono a Paesi differenti e sono regolati secondo ordinamenti differenti, al fine di evitare equivoci da parte del potenziale lettore finale, abbiamo scelto di aggiungere la parola «italiana» (*yidali* 意大利) davanti al nome cinese per "Procura della Repubblica" (*jianchayuan* 检察院), di modo da sottolineare che la legge applicabile agli atti è comunque quella italiana, e non quella cinese.

Ai fini dell'esposizione delle scelte adoperate in fase di traduzione, utile è la tassonomia delle microstrategie traduttive che Scarpa ha fornito ormai quasi un decennio fa (Scarpa 2008, 140–202), di cui in questo volume. Si è scelto di farne un utilizzo circoscritto, e limitato a quei termini che possono essere compresi anche dal lettore non specialista (per es. «omissione», «parafrasi», ecc.), in considerazione del fatto che il volume non è destinato esclusivamente a traduttori ma, auspicabilmente, anche a professionisti del settore giuridico con competenze in lingua cinese.

Guida alla lettura

La parte essenziale del presente studio si compone di 12 capitoli ognuno dei quali è incentrato su uno dei dodici atti processuali selezionati per la trattazione. Ogni capitolo è introdotto dall'illustrazione dell'atto secondo il diritto italiano; alla sezione 1 di ogni capitolo vi è poi il modello italiano dell'atto formulato per la trattazione; alla sezione 2 se-

gue la relativa traduzione cinese; infine, alla sezione 3, la disamina terminologica e giurisprudenziale. Le sezioni 1, 2 e 3 possono presentare a margine commenti o note ritenute interessanti o degne di note per ragioni via via differenti. Conclude l'intera trattazione un glossario bilingue relativo a vocaboli ed espressioni di cui più approfonditamente nel corpo della trattazione. Il sistema di traslitterazione qui adottato è quello ufficiale della Repubblica Popolare Cinese, cioè il *pinyin*. Per una maggiore fruibilità del testo, riportiamo alla prima occorrenza delle parole cinesi sia il *pinyin* che i caratteri, e dalla seconda occorrenza in poi solamente la traslitterazione in *pinyin*, con l'esclusione dei caratteri cinesi.

Perugia, ottobre 2017

SELEZIONE DI ATTI PROCESSUALI

1. INFORMAZIONE DI GARANZIA E INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI DIFESA

La persona indagata potrebbe non essere a conoscenza delle indagini nei suoi confronti, che sono coperte dal segreto investigativo fino al ricevimento dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (*infra*, Capitolo 5). La segretezza dell'attività investigativa viene meno, in alcuni casi, a fronte della necessità di tutelare l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'indagato permettendogli di conoscere, almeno sommariamente, le accuse ipotizzate nei propri confronti (art. 111 Cost.).

L'art. 369 c.p.p. prevede che il pubblico ministero, quando deve compiere un atto di indagine a cui il difensore della persona sottoposta alle indagini ha diritto ad assistere (i c.d. atti garantiti), deve inviare all'indagato una informazione di garanzia che indichi le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

L'omissione dell'informazione di garanzia determina la nullità dell'atto garantito compiuto. Gli atti a cui il difensore ha diritto di assistere (il difensore ha la facoltà, ma non il dovere, di partecipare al compimento dell'atto) sono: interrogatori, individuazioni di persone, confronti, ispezioni, perquisizioni e sequestri.

Con l'informazione di garanzia, l'indagato è invitato a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni *ex art.* 161 c.p.p. Lo stesso deve essere avvertito, inoltre, dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore.

In alcuni casi, l'informazione di garanzia è contenuta in un altro atto. Ad esempio, quando il pubblico ministero invita l'indagato a presentarsi per procedere ad interrogatorio (art. 375 c.p.p.), tale invito deve contenere l'enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini svolte fino a quel momento e può anche includere l'invito a nominare un difensore di fiducia. In tal caso, l'invito a presentarsi assolve le funzioni dell'informazione di garanzia.

L'art. 369 *bis* c.p.p. prevede che, al compimento del primo atto garantito oppure, al più tardi, con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il pubblico ministero debba informare l'indagato in merito alle facoltà difensive e al loro esercizio. L'omissione dell'informazione sul diritto di difesa comporta nullità degli atti successivi.

La comunicazione relativa al diritto di difesa è solitamente inviata, in un atto unico, con l'informazione di garanzia. Il comma 2 dell'art. 369 *bis* c.p.p. elenca in modo puntuale le informazioni che devono essere fornite:

a) l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;

b) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;

c) l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio;

d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;

d-bis) l'informazione del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;

e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Si è scelto, in questa sede, di predisporre un modello autonomo di informazione di garanzia e informazione sul diritto di difesa, sebbene, nella prassi, tali informazioni siano solitamente contenute in alcuni degli atti che saranno oggetto di trattazione in questo volume. Vale la pena notare che quando alcuni degli atti di cui al presente volume (decreto di perquisizione e sequestro, decreto di sequestro preventivo, ordinanza di applicazione della misura cautelare, avviso di conclusione delle indagini preliminari) sono notificati alla persona sottoposta alle indagini quale primo atto garantito, essi contengono al proprio interno l'informazione di garanzia e l'informazione sul diritto di difesa.

1.1. Modello italiano

N. ____ / ____ R.G.N.R.

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di _____

**INFORMAZIONE DI GARANZIA
ED INFORMAZIONE
DELLA PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI
SUL DIRITTO DI DIFESA**
- artt. 369 e 369 bis c.p.p. -

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale in epigrafe, nei confronti di _____

Le persone sottoposte a indagini sono identificate attraverso: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza.

INFORMA

che questo Ufficio sta procedendo ad indagini in ordine al reato previsto e punito dall'art. _____ commesso in _____ il _____

I reati vengono descritti attraverso il richiamo alle norme violate e l'indicazione del luogo e della data in sui si presume siano stati commessi.

INVITA

- la persona sottoposta alle indagini ad esercitare la facoltà di nominare non più di due difensori di fiducia;
- qualora non vi abbia già provveduto, a dichiarare o eleggere domicilio (ex art. 161 c.p.p.) per le notificazioni relative al presente procedimento nelle forme di legge con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite ai sensi dell'art. 161, quarto comma c.p.p.

COMUNICA

che, rilevato che la persona sottoposta alle indagini non ha ancora provveduto a nominare un proprio difensore di

fiducia, è intervenuta la nomina del seguente difensore di ufficio:

- Avv. _____ del Foro di _____ con studio in _____, via _____ n., tel. _____;

AVVISA

- che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria;
- che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia, la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all'Autorità precedente ovvero consegnata alla stessa da difensore o trasmessa con raccomandata;
- che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto alla comunicazione prevista dall'art 335, comma 3, c.p.p.;
- che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge, tra cui in particolare: il diritto di presentare memorie, istanze, richieste e impugnazioni; di depositare documenti; di conferire con il difensore, anche se detenuto; di ricevere avvisi e notificazioni; di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati; di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero; la facoltà di esercitare il diritto al silenzio ai sensi e nei modi dell'art. 64 c.p.p.;
- che ciascun soggetto sottoposto ad indagini, se straniero, ha diritto ad ottenere l'assistenza di un interprete e la traduzione degli atti fondamentali del procedimento;
- che vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue, e che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;
- che ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 30.5.2002 n. 115 potrà essere richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge ed in particolare che secondo l'art. 76 della legge stessa:
 1. può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41;

2. se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante;
3. ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
5. per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.

DISPONE

la notifica della presente comunicazione:

- alla persona sottoposta alle indagini e al predetto difensore a mezzo di Ufficiali/Agenti di Polizia Giudiziaria della _____, con facoltà di sub-delega.

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

_____, _____

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. _____

1.2. Traduzione in cinese

立案登记簿____/____号

意大利共和国检察院
_____法院

保障犯罪嫌疑人的诉讼权和辩护权告知书
(依照刑事诉讼法第 369 条和 369 条之二的规定)

Nell'ordinamento cinese l'indagato o imputato viene informato del diritto di difesa al primo interrogatorio (ex art. 33 della Legge di procedura penale cinese).

公诉人

鉴于上述刑事诉讼程序的文书，
对_____（写明犯罪嫌疑人姓名）

作出以下告知：

本院决定对犯罪嫌疑人涉嫌刑法第_____条罪一案立案侦查，犯罪地点和时间：_____，

并要求

– 犯罪嫌疑人行使委托一至二人作为辩护人的权利；
– 在其尚未选择联络地址的情况下，应声明或选择一个联络地址（依照刑事诉讼法第 161 条的规定）用于接收法律规定应当送达的与该诉讼相关的文书，并告知其对于已声明或选择的联络地址的任何变更，应及时通知。联络地址的声明或选择未进行通知或不完整或不符合要求的，将依照刑事诉讼法第 161 条第 4 款的规定进行文书的送达。

通知

由于犯罪嫌疑人尚未委托辩护人，由司法机关或者司法警察指定以下辩护人：

• _____ 法院的 _____ 律师，其事务所位于 _____ 市 _____ 路 _____ 号，联络电话 _____；

告知

- 在刑事诉讼中律师作为辩护人是强制的；
- 任何接受侦查的人有权委托一至二律师作为辩护人，由辩护人或通过挂号信向机关递交委托辩护人声明；
- 任何接受侦查的人有权要求获得刑事诉讼法第 335 条第 3 款规定的通知；
- 任何接受侦查的人享有法律授予其的权利，特别是：提交辩护词、诉讼、申请和上诉；进行文件备案；不论是否被拘留，享有与辩护人会面的权利；接收通知和送达文书；对备案公文申请自费复印；向司法警察和检察院递交声明；依照刑事诉讼法第 64 条的规定保持沉默；
- 任何接受侦查的外国人，有权获得翻译的辅助，以及诉讼主要公文的翻译；
- 当不符合下款规定的无偿法律援助的条件时，必须向指定辩护人支付薪水，无力偿还时，将进行强制执行；
- 依照 2002 年 5 月 30 日第 115 号共和国总统令的规定，只要符合上述法律规定的条件，以及该法第 76 条的规定，即可以申请无偿法律援助：
 1. 为计算个人所得税，在最后一期的税收完税证明中，可纳税收入不超过 11,528.41 欧元的；
 2. 申请人与配偶或其他家庭成员一同生活的，收入为共同居住期间所有家庭成员的收入总和，包括申请人；
 3. 为了确定收入限额，应考虑依法免去个人所得税（IRPEF）的收入，代扣税费或替代税费的收入。
 4. 申请人的收入属于个人收入，或与共同生活的其他家庭成员正处于诉讼阶段时，应仅考虑申请人的个人收入。
 5. 因以下罪名而得到最终判决的人，其收入应视为超出限额：
触犯刑法第 416 之二的罪名，1973 年 1 月 23 日第 43 号和第 73 号共和国总统令统一文本第 291 条之四规定的罪名，并符合 1990 年 10 月 9 日第 309 号共和国总统令统一文本第 80 条和第 74 条第 1 款规定加重情

节；利用上文所述第 416 条之二规定条件而实施的犯罪行为，或利用该条规定的共同犯罪而实施的犯罪行为。

令

该通知：

- 将由司法警察/特派员送达接受侦查的犯罪嫌疑人以及辩护人，可以转委托。

要求

转至秘书处办理手续。

填发时间和地点： _____

检察官

1.3. Commento alla traduzione

Registro generale notizie di reato *li'an dengjibo* 立案登记簿

Da un'attenta analisi della dottrina e giurisprudenza in materia di diritto processuale penale cinese non è emerso un istituto giuridico corrispondente al termine "registro generale notizie di reato". Nella fase iniziale di traduzione era stato individuato un possibile traduttore nella locuzione *anjian dengjibo* (案件登记簿, lett. 'registro dei casi'). Tuttavia, il termine *anjian* (案件, "caso") potrebbe concettualmente rimandare alla totalità delle fasi processuali inerenti il caso, in quanto nell'ordinamento cinese esistono dei registri dei casi nei quali sono presenti i materiali relativi alle diverse fasi del processo. La Legge di procedura penale cinese (d'ora in avanti Lppc) individua il momento in cui gli organi di Pubblica sicurezza, il Tribunale del popolo o la Procura del popolo vengono a conoscenza di un reato come la fase precedente alle indagini (presumibilmente preliminari) nella quale gli organi preposti devono decidere sulla base di alcune investigazioni (*shencha* 审查) se "presentare" o meno il caso e procedere dunque con le indagini (*zhencha* 侦查). Il termine che ricorre in questa fase è *li'an* 立案 (lett. "creare un caso processuale"). Poiché nell'ordinamento italiano l'iscrizione nel registro generale notizie di reato avviene in una fase che può essere analoga a quella cinese appena descritta, si è ritenuto non ultroneo l'utilizzo del composto *li'an* affiancato dal termine *dengjibo* 登记簿 (registro). L'individuazione del traduttore ha richiesto, dunque, la creazione di un'espressione *ad hoc* che pur richiamando degli elementi dell'ordinamento cinese, tuttavia non appare forviante al destinatario cinese del testo. Inoltre, una possibile traduzione dell'abbreviazione "N. ____ / ____ R.G.N.R." potrebbe essere *xingli* ____ *zi* (刑立 ____ 字, lett. "caso penale N. ____").

Informazione di garanzia e informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa *baozhang fanzui xianyiren de susong quan he bianhu quan gaozhishu* 保障犯罪嫌疑人诉讼权和辩护权告知书

L'articolo 33 della Lppc individua nel primo interrogatorio e dal giorno in cui viene applicata una misura cautelare i momenti nei quali l'indagato viene informato dalle autorità del diritto di difesa. Tale informazione avviene presumibilmente tramite un *gaozhishu* 告知书 (lett. "atto formale di avviso") emesso dal Tribunale del popolo, dalla Procura del popolo o dalla Pubblica sicurezza o contestualmente ai summenzionati momenti. Tuttavia non è stato possibile individuare un testo parallelo utilizzato dal pubblico ministero cinese e si è reso, dunque, necessario ai fini della traduzione ricorrere ad un adattamento del testo di partenza attraverso l'utilizzo di termini appartenenti all'ordinamento cinese evitando di generare problemi interpretativi. L'articolo 14 della Lppc stabilisce che le autorità devono garantire (*baozhang* 保障) il diritto di difesa (*bianhu quan* 辩护权) e degli altri

diritti/garanzie processuali (*qita susong quanli* 其他诉讼权利) all'indagato, all'imputato e ad altri soggetti coinvolti nel procedimento. Sulla base di quanto riportato fino ad ora si è giunti alla traduzione: *baozhang fanzuixianyiren de susong quan he bianhuquan gaozhishu* 保障犯罪嫌疑人的诉讼权和辩护告知书 (lett. "Comunicazione della garanzia per l'indagato dei diritti processuali e di difesa").

Pubblico ministero *gongsu ren* 公诉人

Nel testo del decreto italiano sono presenti due termini: pubblico ministero e procuratore della Repubblica. Nell'ordinamento cinese egualmente si è riscontrata l'occorrenza di due espressioni, nello specifico *gongsuren* 公诉人 e *jianchaguan* 检察官. Gli stessi termini sono presenti nel dizionario cinese-inglese «Ying-Han Falü Cidian 英汉法律词典 English-Chinese Dictionary of Law» nel quale alla ricerca "public prosecutor" corrispondono i due risultati sopracitati. Dalla dottrina si evince che *gongsuren* occorre durante il processo, cioè il *jianchaguan* diventa *gongsuren* nel momento in cui rinvia a giudizio l'indagato e quando rappresenta lo Stato contro l'imputato (divenendo cioè l'accusa). La Lppc inoltre utilizza spesso l'espressione generica "procura del popolo" (*renmin jianchayuan* 人民检察院) laddove in italiano si utilizzerebbe "pubblico ministero". Sulla base di queste osservazioni e consapevoli della non perfetta corrispondenza con i termini italiani si è scelto di mantenere la distinzione formale presente in italiano anche nella traduzione cinese utilizzando *gongsuren* laddove ricorre "pubblico ministero" e *jianchaguan* laddove ricorre "procuratore" della Repubblica in chiusura degli atti.

Indagato *fanzuixianyiren* 犯罪嫌疑人

La Legge di procedura penale cinese individua due termini per il soggetto che si presume abbia compiuto il reato, nello specifico *fanzuixianyiren* 犯罪嫌疑人 e *beigao* 被告. Il primo letteralmente identifica "la persona sospettata del reato (di aver compiuto il reato)", mentre per il secondo ci si riferisce alla persona accusata del reato (in inglese "defendant" o "accused"), "convenuto" nel diritto processuale civile. Il dizionario monolingue *Xinbian Changyong Falü Cidian* 新编常用法律词典 (di seguito XCFC) definisce il termine *beigao* nei casi penali come il soggetto accusato di un reato per il quale ne consegue una responsabilità penale. Da una lettura della dottrina in lingua cinese si evince che nell'arco del procedimento penale, il *fanzuixianyiren* possa assumere la qualità di *beigao*, mentre non si verifica il caso opposto. In altri termini, il *fanzuixianyiren* al quale, concluse le indagini, venga contestata formalmente la commissione di un reato diventa *beigao*. Le differenze che emergono, dunque, nell'utilizzo dei due termini permettono di avanzare l'ipotesi che il primo sia maggiormente affine all'espressione "indagato" e il secondo a "imputato" del diritto processuale penale italiano.

Difensore *bianhu ren* 辩护人

Il Capo IV della prima parte della Lppc regola gli aspetti concernenti la difesa e la rappresentanza (*bianhu yu daili* 辩护与代理). Diversamente da quanto previsto dall'ordinamento italiano, il difensore nel diritto cinese non deve essere necessariamente un avvocato e la nomina dello stesso non è obbligatoria dal momento che l'indagato può presentarsi in giudizio senza avvalersi della difesa tecnica, obbligatoria tuttavia *ex* articolo 32 nella fase delle indagini. Gli articoli della Lppc individuano due soggetti, il *bianhu ren* (辩护人) e il *susong dailiren* (诉讼代理人), rispettivamente e letteralmente *difensore* e *procuratore alle liti*, che possono essere nominati dalle parti ai fini del processo penale. Dalla lettura degli articoli della Lppc è possibile dedurre che la prima espressione, *bianhuren*, si riferisce al difensore dell'indagato o dell'imputato, mentre *susong dailiren* ricorre agli articoli concernenti il diritto della persona offesa ad avvalersi di un avvocato nei casi in cui si introduce l'azione civile nel processo penale (artt. 44 e 45). Questa tesi è avvalorata dalla definizione stessa che viene data del termine *susong dailiren* all'articolo 106 della Lppc: “[...] per “procuratore alle liti” si intende una persona alla quale è stato affidato il mandato di rappresentanza in giudizio da parte della vittima [...]”. Alla luce di quanto sopra esposto, *bianhu ren* risulta la scelta migliore ai fini della traduzione; tuttavia dal momento che il difensore nel diritto italiano deve essere per legge un avvocato (cfr. Titolo VII del Codice di procedura penale) si è ritenuta funzionale, in alcuni casi, l'aggiunta del termine *lüshi* (avvocato) in modo da poter escludere qualunque tipo di fraintendimento per il fruitore del testo.

Memorie *bianhuci* 辩护词

Dalla letteratura in materia è emerso l'utilizzo di *bianhuci* come termine che indica i documenti legali utilizzati dal difensore durante la fase dibattimentale al fine di dimostrare l'innocenza o la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato. Sebbene nell'ordinamento italiano le memorie possano essere presentate in ogni stato e grado e in certe fasi del procedimento penale (per esempio durante le indagini preliminari), tuttavia il traduttore cinese individuato appare essere il termine maggiormente affine all'istituto italiano. Un'altra possibile scelta di traduzione potrebbe essere individuata nell'espressione *bianhushu* 辩护书 (lett. “atto formale di difesa”).

Patrocinio a spese dello Stato *wuchang falü yuanzhu* 无偿法律援助

L'articolo 34 della Lppc stabilisce che all'indagato o all'imputato che abbia difficoltà economiche oppure che per altre ragioni non abbia nominato un difensore gli sia possibile inoltrare una richiesta a un ufficio preposto (*falü yuanzhu jigou* 法律援助机构, lett. “organo per l'assistenza legale”) che si occuperà, verificati i requisiti per accedere all'istituto, di nominarne uno. Detto articolo non specifica i requisiti per ottenere il gratuito patrocini-

nio, tuttavia, ai nostri fini, è interessante l'espressione *falü yuanzhu*, presente altresì nel nome dell'ufficio di cui sopra. Questo sistema nell'ordinamento cinese prevede che lo Stato si assuma i costi del patrocinio (riducendo o eliminando i costi e assicurando all'indagato/imputato una difesa). Sebbene già *falü yuanzhu* esprima parzialmente il significato dell'istituto giuridico italiano (l'espressione può infatti essere utilizzata anche con riferimento alla "difesa d'ufficio"), tuttavia il traducevole funzionalmente equivalente è stato individuato nei termini presenti nel testo di un regolamento specifico in materia di assistenza legale in vigore dal 2003. Nello specifico l'articolo 2 del Regolamento per l'assistenza legale prevede che "un cittadino, in conformità con le norme del regolamento, possa ottenere servizi legali gratuiti [*wuchang falü fuwu* 无偿法律服务]". In base alle norme sopra citate il traducevole scelto è stato, infine, *wuchang falü yuanzhu* 无偿法律援助 (lett. "assistenza legale gratuita").

2. DECRETO DI PERQUISIZIONE LOCALE E PERSONALE E DECRETO DI SEQUESTRO

Il pubblico ministero può compiere ricerche finalizzate ad individuare cose o persone collegate al reato per il quale procede. Quando vi è fondato motivo di ritenere che un soggetto occulti sulla propria persona il corpo del reato oppure “cose pertinenti al reato” (intendendo elementi utili ai fini probatori), verrà eseguita una perquisizione personale su tale soggetto. Si disporrà, invece, una perquisizione locale se vi sono fondati motivi per ritenere che i predetti oggetti siano occultati in un determinato luogo, oppure che in tale luogo si trovi la persona da arrestare; tali luoghi saranno, pertanto, perquisiti. Le perquisizioni informatiche, infine, sono volte a individuare tracce del reato presenti in sistemi informatici o telematici.

L’art. 249 c.p.p. prevede che, in caso di perquisizione personale, si debba consegnare una copia del decreto al soggetto interessato, con l’avviso della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia, purché prontamente reperibile e idonea *ex art. 120 c.p.p.* In caso di perquisizione locale, deve essere consegnata una copia del decreto al soggetto interessato o a colui che ha la disponibilità del luogo da perquisire, *ex art. 250 c.p.p.* Agli stessi deve essere dato avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da una persona di fiducia, purché prontamente reperibile e idonea *ex art. 120 c.p.p.*

Se le perquisizioni sono compiute durante le indagini preliminari e la persona sottoposta alle indagini non è assistita da un difensore, si procede alla designazione del difensore d’ufficio.

Una volta individuate le “cose pertinenti al reato”, può sorgere la necessità di porre sulle stesse un vincolo di indisponibilità con finalità probatorie. L’art. 252 c.p.p. prevede che gli oggetti rinvenuti a seguito della perquisizione siano sottoposti a sequestro. L’imposizione di tale vincolo ha lo scopo di conservare le possibili prove per consentire l’accertamento dei fatti durante il processo.

Durante le indagini preliminari il sequestro probatorio è solitamente eseguito dalla polizia giudiziaria. Una copia del decreto è consegnata all’interessato, se presente. Il sequestro probatorio è mantenuto fino al permanere delle esigenze probatorie, quindi non oltre la sentenza irrevocabile.

Il decreto di sequestro può essere impugnato, proponendo richiesta di riesame *ex art 324 c.p.p.*, dalla persona a cui le cose sono state sequestrate e da quella che avrebbe diritto alla restituzione.

2.1. Modello italiano

N. ____/___ R.G.N.R.

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di _____

DECRETO DI PERQUISIZIONE LOCALE
E PERSONALE
DECRETO DI SEQUESTRO
- artt. 247 e segg. c.p.p. artt. 250 e segg. c.p.p. -

Il Pubblico Ministero,

Visti gli atti del procedimento nei confronti di:

- 1) _____; difeso d'ufficio/di fiducia
 dall'Avv. _____, del foro di _____, con
 studio in _____, (indirizzo)

INDAGATI

- a) _____;

Del reato di cui _____.

in _____, il _____.

- b) _____;

Del reato di cui _____.

in _____, il _____.

ritenuto che l'indagato occulti presso la sua persona cose pertinenti al reato/ritenuto che nei locali _____ si trovino cose pertinenti al reato/ritenuto necessario acquisire la documentazione relativa

In questa sezione sono indicate le ragioni che giustificano la perquisizione.

PQM

Visti gli artt. 247 e segg. c.p.p.;

DISPONE

la

PERQUISIZIONE

dei luoghi che seguono e degli eventuali ulteriori luoghi che risultassero essere nella disponibilità dei perquisiti:

con contestuale

SEQUESTRO

a norma dell'art. 252 c.p.p. di quanto rinvenuto (corpo del reato e cose pertinenti al reato) e in ogni caso ritenuto utile al fine delle indagini.

DISPONE altresì

che copia del presente decreto sia consegnato alle persone sottoposte alle indagini, se presenti, o a chi abbia l'attuale disponibilità dei luoghi, con avviso che hanno facoltà di farsi assistere da persona di fiducia purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120 c.p.p.;

AUTORIZZA

1. che, ove si rendesse necessario, la Polizia Giudiziaria procederà alla rimozione di ostacoli fissi e/o di eventuali barriere architettoniche che dovessero impedire l'accesso agli immobili anzidetti per procedere alla perquisizione, come, a titolo di esemplificazione, luoghi chiusi con catenacci, lucchetti e simili dove potrebbe essere custodito il materiale da ricercare;
2. che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte nel corso delle operazioni, qualora possa ritenersi, per specifiche circostanze, che esse possano occultare il corpo di reato e/o le cose da ricercare indicate come sopra.

AVVERTE

gli indagati che hanno diritto:

in caso di perquisizione personale, alla consegna di una copia del decreto che la dispone; a farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120 c.p.p. (cioè non sia minore degli anni 14, né palesemente affetta da infermità mentale o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope, né sottoposta a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione), a che la perquisizione sia eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto, nonché, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta e salvo il caso che le operazioni siano eseguite da persona esercente la professione sanitaria, ad opera di persona dello stesso sesso;

in caso di perquisizione locale, alla consegna di copia del decreto che la dispone; a farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120 c.p.p. (cioè non sia minore degli anni 14, né palesemente affetta da infermità mentale o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope, né sottoposta a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione); trattandosi di abitazione o luoghi chiusi ad essa adiacenti, a che la perquisizione non sia iniziata prima delle ore 7 e dopo le ore 20, salva contraria disposizione dell'A.G. nei casi urgenti; in caso di conseguente sequestro, alla consegna di copia del relativo verbale; a proporre richiesta di riesame contro l'atto di sequestro; a presentare richiesta di restituzione delle cose sequestrate e nel corso delle indagini preliminari, a proporre opposizione contro l'eventuale rigetto da parte del P.M., sulla quale il giudice provvederà a norma dell'art. 127 c.p.p.; a richiedere il rilascio gratuito di copia autenticata dei documenti sequestrati, se prima legittimamente detenuti; ad ottenere copie, estratti o certificati delle parti dei volumi o dei registri non soggette al sequestro.

DELEGA

per l'esecuzione del presente provvedimento e per il compimento di tutti gli incombeni previsti dalla legge, contestuali e conseguenti alla Polizia Giudiziaria _____, con facoltà di sub-delega.

_____, _____

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott. _____

2.2. Traduzione in cinese

立案登记簿_____号

意大利共和国检察院
_____法院

身体与地方搜查令
扣押命令

(依照刑事诉讼法第 247 条及其后条的规定,
以及第 250 条及其后条款的规定)

Jiqi hou tiao 及其后条 (e ss.) non è usato in cinese. Le poche occorrenze reperibili in rete si riferiscono esclusivamente a realtà non cinesi (cfr. Fei Anling (s.d.) con riferimento all'esperienza italiana, e Sérgio de Almeida Correia (1995) per quella di Macau).

公诉人,

鉴于针对下述人员的诉讼文书:

_____ ; 法院指定辩护律师/委托代理律师
_____, 隶属于_____法院, 其律师事务所位于
____ (地址)。

犯罪嫌疑人

实施了 _____ 犯罪行为。
犯罪地点 _____ 时间 _____。

公诉人认为犯罪嫌疑人藏匿了与犯罪有关的物品/在
____ (地点) _____ 已找到了与犯罪相关的物品 /认为有
必要取得与 _____

_____ 有关的文件与物品

因此,

依照刑事诉讼法第 247 条及其后条的规定;

命令搜查

以下地点和其他有关的地方

同时，依照刑事诉讼法第 252 条的规定，

扣押

发现的犯罪事实和与犯罪相关的物品，以及所有对侦查有利的物品

此外，应当

向在场的犯罪嫌疑人提供该搜查令的副本，或向被搜查场所现在的使用人提供该搜查令的副本。公诉人在此告知犯罪嫌疑人有权在搜查进行时委托一位可以随时联络到的重信用的人，且该人应当具备刑事诉讼法第 120 条规定的条件。

授权

1. 司法警察在必要时，清除阻碍其进入上述被搜查地点进行搜查的固定障碍物和/或可能出现的建筑性阻碍，例如，用插销、挂锁或类似物品封锁的可能藏有证物的空间；
2. 对因为特殊的场景，出现或碰巧出现在搜查过程中，可能隐瞒犯罪事实和/或藏匿犯罪物品的人员进行检查。

Jiancha jiguan 检察机关 nella traduzione cinese è stato aggiunto il soggetto per il verbo reggente.

告知

犯罪嫌疑人享有以下权利：

在对其身体进行检查的时候，检察机关必须向其提供相应的搜查令副本；在搜查进行时委托一位可以随时联络到的重信用的人，且该人应当具备刑事诉讼法第 120 条规定的条件。（即已满 14 周岁，没有精神疾病，不处于醉酒或吸食毒品及服用精神病药物的状态，也不处于拘留措施或预防措施）；除了无法实现或绝对紧急的情况，检查必须维护个人尊严和风化，并在必要的限度内进行。进行身体检查的人员为非医务专业人士时，应由同一性别的人进行。

在对场所进行地方搜查时，检察机关必须提供搜查令副本；在搜查进行时委托一位可以随时联络到的联系人，且该联系人应当具备刑事诉讼法第 120 条规定的条件（即已满 14 周岁，没有精神疾病，不处于醉酒或吸食毒品及服用精神病药物的状态，也不处于拘留措施或预防措施）；若搜查场所为住宅或住宅临近的封闭空间，搜查必须在清晨七点之后至晚上二十点之前进行，除非基于紧急情况，法官做出了不同的决定；在搜查后如有需要查封扣押的情况，检察机关应当对其提供相关笔录副本；对扣押令提出异议；提出归还被扣押物品的申请，在初期侦查阶段，对检察官的驳回提出异议，法官将依照刑事诉讼法第 127 条的规定进行审理；对于合法的被扣押文本，申请免费提供认证副本；获取未被扣押的书籍和登记簿的副本、摘要或证明。

委托授权

司法警察_____执行该措施并履行法律规定的义务，其有权进行转委托。

填发地点和时间：_____，_____

意大利共和国检察官

2.3. Commento alla traduzione

Decreto di perquisizione locale e personale *shenti yu difang soucha ling* 身体与地方搜查令

L'intestazione del decreto emesso dal pubblico ministero italiano specifica la tipologia di perquisizione che può essere personale e/o locale. Diversamente, il titolo del testo parallelo cinese non precisa se si tratti di un ordine che abbia a oggetto persone e/o luoghi. L'articolo 136 comma 1 della Lppc stabilisce che "Per procedere a una perquisizione, deve essere consegnato all'interessato il relativo decreto di perquisizione (*soucha zheng* 搜查证)". Il *soucha zheng* deve riportare il nome e cognome del soggetto, il sesso, la professione, l'indirizzo, i luoghi oggetto della perquisizione, le motivazioni, le indicazioni del soggetto che esegue il mandato e la data prevista per la perquisizione. Sebbene, dunque, il nome dell'atto cinese sia costituito esclusivamente dall'espressione "certificato di perquisizione", tuttavia nella dottrina è rinvenibile l'uso del termine *shenti* 身体 (lett. "corpo; personale") che, affiancato a *soucha* ("perquisizione") gli fa assumere il significato di "perquisizione personale". Anche in rete ricorre frequentemente l'espressione *shenti soucha* nei testi di Taiwan e di Hong Kong (cfr. Yang Kaixiang 2006). In fase di traduzione si è scelto, dunque, di utilizzare - rispetto al testo parallelo cinese - una parafrasi rispettando quella del testo di partenza poiché il significato non risulta compromesso, ma specifica solamente la tipologia di perquisizione.

Decreto di sequestro *kouya ling* 扣押令

Agli articoli 223 e ss. del Regolamento sulla procedura per la gestione dei procedimenti penali da parte degli organi di Pubblica sicurezza («公安机关办理刑事案件程序规定») si riscontra l'uso delle espressioni *chafeng juedingshu* 查封决定书 (lett. "Delibera di sigillare") e *kouya juedingshu* 扣押决定书 (lett. "Delibera di sequestro") quali *falü wenshu* 法律文书, documenti legali, che gli investigatori (non meno di due) devono mostrare all'indagato all'atto dell'esecuzione di un sequestro. Dall'analisi delle fonti emerge che entrambi i documenti vengono rilasciati dalla Pubblica Sicurezza e non dalla Procura o dal Tribunale del popolo. Nella dottrina esistono dei provvedimenti del giudice che riportano simili espressioni che appaiono con termini *chafeng* (*kouya*, *dongjie*) *ling* 查封 (扣押, 冻结) 令, ordine di sigillare (apposizione sigilli)/sequestrare/congelare. Ai fini della traduzione, dunque, abbiamo scelto di utilizzare l'espressione *kouya ling* (lett. "Ordine di sequestro"), ottenuta combinando le risultanze delle fonti appena menzionate.

Persona di fiducia *yi wei keiyi suishi lianluodao de zhong xinyong de ren* 一位可以随时联络到的重信用的人

In fase di traduzione non è stato possibile individuare un traduttore cinese per l'espressione italiana "persona di fiducia" nei possibili testi paralleli consultati. Innanzi a tale assenza, vi sono almeno due strategie traduttive utilizzabili. Da un lato è possibile omettere la traduzione dell'espressione italiana "di fiducia", in quanto comunque nel Decreto in esame è esplicitamente menzionato l'art. 120 c.p.p., e il potenziale lettore cinese potrebbe comunque ricostruire il significato dell'espressione italiana mediante il riferimento all'articolo in questione. La seconda soluzione possibile, peraltro quella adottata nel presente volume, poiché la prima non è apparsa tecnicamente convincente, è stata quella della parafrasi, "persona di fiducia che può essere contattata prontamente" – forma inusuale in cinese, ma comunque comprensibile.

Autorità giudiziaria *sifa jiguan* 司法机关

Nel sistema giuridico italiano l'autorità giudiziaria include le categorie di giudice, pubblico ministero e polizia giudiziaria. Nell'ordinamento cinese non è stato riscontrato l'utilizzo di un'unica espressione per indicare le tre figure menzionate poiché nella Lppc vengono sempre esplicitate attraverso l'utilizzo dei termini "Tribunale del popolo", "Procura del popolo" e "Pubblica sicurezza", soggetti ai quali rivolgersi qualora si verifichi o si venga a conoscenza di un illecito. La scelta del traduttore adottata potrebbe apparire fuorviante poiché il termine cinese *sifa jiguan* 司法机关 può essere tradotto letteralmente in italiano come "organo giudiziario", categoria che esclude la polizia giudiziaria. Sebbene anche in cinese *sifa jiguan* ricomprenda esclusivamente i Tribunali del popolo e le Procure del popolo, tuttavia nella dottrina è stato riscontrato un utilizzo del termine in senso più ampio, includendone anche la categoria della Pubblica sicurezza. Per tale motivo la scelta traduttiva finale è apparsa come quella maggiormente funzionale a descrivere l'istituto giuridico italiano.

3. ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE

Il codice di procedura penale prevede la possibilità che, al ricorrere di determinati presupposti e per determinate finalità, il soggetto indagato possa vedersi applicata una misura cautelare personale, con una limitazione delle proprie libertà fondamentali.

Le misure cautelari personali possono essere imposte solo qualora ricorrano particolari esigenze cautelari *ex art. 273 c.p.p.* (pericolo di inquinamento della prova, pericolo di fuga, o pericolo che vengano nuovamente commessi determinati reati) e determinate condizioni *ex art. 274 c.p.p.* (gravità del delitto, punibilità in concreto e sussistenza di gravi indizi). In ogni caso, la scelta della misura da applicare deve rispettare determinati principi *ex art. 275 c.p.p.* (principio di adeguatezza, di proporzionalità e di gradualità). Le misure cautelari devono cessare al venire meno dei requisiti di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p. Sono previsti dei termini massimi oltre i quali non possono essere prorogate.

Le misure personali si dividono in coercitive (divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere, etc.) e interdittive (sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale, divieto temporaneo dell'esercizio di determinate attività professionali o imprenditoriali, etc.).

Le misure cautelari personali vengono richieste dal pubblico ministero al giudice procedente. Il pubblico ministero deve presentare gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché *tutti gli elementi a favore dell'imputato*. Sulla richiesta del pubblico ministero provvede il giudice con ordinanza. A pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio, l'ordinanza deve contenere *ex art. 292 c.p.p.*:

a) *le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;*

b) *la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;*

c) *l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;*

c-bis) l'esposizione e l'autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;

d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274;

e) la data e la sottoscrizione del giudice.

Sono, inoltre, necessari la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio, l'indicazione, se possibile, del luogo in cui probabilmente si trova l'indagato, nonché la valutazione degli elementi a suo carico e a suo favore.

Nel caso in cui vengano disposti gli arresti domiciliari o la custodia cautelare in carcere, è consegnata all'indagato una copia del provvedimento e una comunicazione scritta in una lingua a lui comprensibile contenente, oltre all'informazione di garanzia e all'informazione sul diritto di difesa (*supra*, Capitolo 1), le informazioni relative ai diritti dallo stesso esercitabili in relazione alla misura cautelare applicata.

Il giudice che ha disposto la custodia cautelare in carcere deve interrogare l'imputato entro cinque giorni dall'esecuzione della misura, come sancito dall'art. 294 c.p.p. (entro dieci giorni, per le altre misure cautelari personali). In tale occasione, l'interessato può interloquire con il giudice, permettendo a quest'ultimo di valutare se confermare la misura, modificarla o revocarla. A tale interrogatorio deve essere presente il difensore, mentre il pubblico ministero può non partecipare.

L'ordinanza con cui è stata applicata la misura cautelare personale può essere impugnata.

3.1. Modello italiano

N. ____/____ R.G.N.R.

N. ____/____ R.G. GIP.

**TRIBUNALE DI _____
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE
INDAGINI PRELIMINARI**

**ORDINANZA
DI APPLICAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE
PERSONALE DELLA CUSTODIA
CAUTELARE/ARRESTI DOMICILIARI/MISURA
INTERDITTIVA
- artt. 272 ss. e 291 ss. c.p.p. -**

Il Giudice per le indagini preliminari

Il Giudice per le indagini Preliminari, Dott. _____,
esaminata la richiesta del Pubblico Ministero, depositata
in data _____, di applicazione della misura cautelare
_____ nei confronti di:

_____ nato a _____ il _____ e
residente in _____

INDAGATO

del reato di cui all'art. _____ per _____.
Compresso in _____ il _____.

Osserva

In questa sezione sono esposti gli
indizi a carico delle persone sotto-
poste alle indagini nei cui confronti
è richiesta la misura cautelare.

Esigenze cautelari

In questa sezione sono espone le esigenze cautelari che giustificano l'applicazione della misura.

P.Q.M.

Visti gli artt. 272 ss. e 291 ss. c.p.p.,

APPLICA

a _____ la misura cautelare _____
per i reati sopra indicati.

Dispone la immediata trasmissione della presente ordinanza al Pubblico Ministero perché ne curi l'esecuzione.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e le notificazioni di competenza.

_____, _____

IL GIUDICE

Dott. _____

3.2. Traduzione in cinese

立案登记簿____/____号

初期侦查法官登记簿 ____/____号

____法院
初期侦查法官办公室

适用先行拘留/临视居住/临时限制权利的人身保全措施令
(依照刑事诉讼法第 272 条及其后条和 291 条及其后条的规定)

犯罪嫌疑人: _____ (姓名) _____
(出生日期) 出生于 _____ (出生地) 现住在 _____
(住所地)

犯罪嫌疑人涉嫌 _____ 罪
犯罪地点和时间: _____

初期侦查法官 _____ 已接受/批准公诉人 _____
(日期) 备案的适用 _____ 的人身保全措施的申请书,

初期侦查法官
指出

Chuqi zhencha 初期侦查 (indagini preliminari) fase che in Cina è affidata interamente alla Pubblica sicurezza (*gong'an jiguan* 公安机关). In alcuni casi le indagini sono svolte direttamente dalla Procura del popolo (si veda la Sezione 11 del Capitolo II della Seconda parte della Lpcc).

Fanzui xianyiren ___ *zui* 犯罪嫌疑人涉嫌 ___ 罪 questa struttura ricorre nei modelli presenti in formulari di procedura penale cinese: "l'indagato/imputato sospettato di essere coinvolto nel reato ___".

有必要适用保全措施:

因此,

基于刑事诉讼法第272条及其后条和291条及其后条的规定,

决定

对 _____ (犯罪嫌疑人姓名) 适用
_____ 保全措施。

立即向检察院传递该令状, 由检察院执行。

转至秘书处办理手续。

填发地点和时间: _____

法官

Jueding dui _____ *shiyong* 决定对 _____ 适用 Non potendo utilizzare in questa posizione *shiyong* 适用 (applica) come verbo reggente, la struttura è stata modificata in *jueding* (decide) ... *shiyong* (di applicare).

3.3. Commento alla traduzione

Giudice per le indagini preliminari *chuqizhencha faguan* 初期侦查法官

Nell'ordinamento giuridico cinese non è stato riscontrato un termine specifico equiparabile al giudice per le indagini preliminari presente nel diritto italiano. Il traduttore identificato rispecchia dunque il testo di partenza utilizzando una traduzione letterale dell'istituto giuridico. Tale scelta risulta maggiormente avvalorata dalla presenza in alcuni manuali in cinese di diritto comparato e in materiali in rete dell'espressione *chuqizhencha faguan* 初期侦查法官 (lett. "Giudice per le indagini preliminari") con riferimento alla procedura penale italiana, anche in una versione estesa *fuze chuqizhencha de faguan* 负责初期侦查的法官 (lett. "Giudice incaricato delle indagini preliminari").

Ordinanza della misura cautelare personale della custodia cautelare/arresti domiciliari/misura interdittiva *shiyong xianxing juliu/jianshi juzhu/linshi xianzhi quanli de renshen baoquan cuoshi ling* 适用先行拘留/监视居住/临时限制权利的人身保全措施令

Per il diritto italiano le misure cautelari personali si distinguono in coercitive, interdittive e di sicurezza. Nella Lppc sono rinvenibili delle misure equiparabili alla custodia cautelare e agli arresti domiciliari disciplinati nel capitolo concernente le misure a carattere coercitivo (*qiangzhi cuoshi* 强制措施), nello specifico quei provvedimenti emessi dalla Pubblica sicurezza, dalla Procura del popolo o dal Tribunale del popolo volti a limitare la libertà personale dell'indagato o dell'imputato. L'articolo 80 della Lppc riporta l'espressione *xianxing juliu* 先行拘留 (lett. "custodia preliminare") in relazione alla possibilità di ricorrere a tale misura nel caso in cui ci siano gravi indizi di colpevolezza e nelle condizioni elencate nella norma, tra cui il rischio di inquinamento delle prove e di fuga. Da una comparazione, dunque, dei due istituti negli ordinamenti di riferimento, la scelta di *xianxing juliu* è apparsa quella maggiormente efficace ai fini della traduzione. Anche per la misura degli "arresti domiciliari" il traduttore è stato individuato nella Lppc all'articolo 64 ove la Pubblica sicurezza, la Procura del popolo o il Tribunale del popolo possono disporre gli arresti domiciliari (*jianshi juzhu* 监视居住) qualora lo ritengano necessario in base ai requisiti *ex* articolo 72. Per quanto concerne invece la misura interdittiva, non trovando una corrispondenza all'interno della Lppc, si è preferito l'utilizzo di una parafrasi esplicativa con la quale abbiamo evidenziato il significato della funzione "interdittiva" quale misura che limita temporaneamente l'esercizio di alcuni diritti e facoltà. Da ciò ne è risultata la traduzione in cinese *linshi xianzhi quanli de renshen baoquan cuoshi* 临时限制权利的人身保全措施 (lett. "Misura cautelare che limita temporaneamente i diritti personali").

4. DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

Le misure cautelari reali (sequestro preventivo e sequestro conservativo) consistono nell'imposizione di un vincolo di indisponibilità su cose mobili o immobili, al fine di evitare che, con il passare del tempo, sia pregiudicata l'efficacia dell'eventuale sentenza di condanna.

L'art. 321 c.p.p. stabilisce che il sequestro preventivo è obbligatorio in tutti i casi in cui vi è il pericolo che le cose pertinenti al reato possano essere utilizzate per aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso oppure per la commissione di altri illeciti. In tale caso, è necessario che sussista un pericolo connesso al permanere di certi beni nella disponibilità del reo. In aggiunta, per procedere a sequestro, occorre verificare la sussistenza di elementi che permettano di ritenere che il bene oggetto del vincolo sia pertinente al reato.

Può, inoltre, essere disposto il sequestro preventivo delle cose di cui potrà poi essere disposta la confisca, ad esempio il prezzo o il profitto del reato. Infine, quando si procede per alcuni reati (ad esempio contro la Pubblica Amministrazione), è sempre disposto il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.

In relazione a determinati reati, qualora si debba applicare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del prezzo o del profitto del reato e non sia stato possibile reperire le somme direttamente collegate all'illecito, può essere disposto il sequestro di beni (solitamente somme di denaro), di cui il reo ha la disponibilità, per un valore equivalente.

Il sequestro è disposto dal giudice procedente, su richiesta del pubblico ministero. In caso di urgenza, tuttavia, può essere disposto dal pubblico ministero con decreto motivato, ma in tale caso deve essere convalidato dal giudice con ordinanza, entro quarantotto ore.

Se vengono a mancare i requisiti necessari alla sua applicazione, il sequestro deve essere revocato, su richiesta del pubblico ministero, dell'indagato o di chiunque ne abbia interesse. Il decreto di sequestro e l'ordinanza che respingono la richiesta di revoca sono entrambi impugnabili.

4.1. Modello italiano

N. ____/____ R.G.N.R.

N. ____/____ R.G. GIP.

TRIBUNALE DI _____
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE
INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO
- art. 321 c.p.p. -

Il Giudice per le indagini preliminari

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe nei confronti di:

_____ nato a _____ il _____,
 residente in _____.

Indagato

del reato di cui all'art. _____ per _____.
 Comesso in _____ il _____.

letta la richiesta del Pubblico Ministero di applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo dei seguenti beni di proprietà di _____:

- _____;
- _____;

oppure del sequestro, finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di qualsiasi altro bene avente valore economico nella disponibilità dello stesso sino alla concorrenza dell'importo di euro _____.

RITENUTO

che dalle indagini svolte emerga evidente il *fumus* dei reati, in quanto _____;

che sussista il *periculum in mora*, in quanto _____.

In questa sezione sono indicati gli indizi a carico delle persone nei cui confronti è disposta la misura cautelare, nonché le ragioni a sostegno della misura stessa.

P.Q.M.

Visti gli artt. 321 c.p.p. e 104 disp. att. c.p.p.

DISPONE

il sequestro preventivo dei seguenti beni:

- _____;
- _____.

DISPONE

in alternativa al sequestro dei beni sopra indicati, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di somme di denaro, di titoli o di beni presenti in cassette di sicurezza, conto depositi azionari e simili, intestati o comunque riconducibili all'indagato, quale profitto del reato, nonché il sequestro preventivo per equivalente di somme di denaro, di titoli o di beni presenti in cassette di sicurezza, conto depositi azionari, beni mobili registrati e beni immobili intestati o comunque riconducibili all'indagato fino all'ammontare di _____.

NOMINA

custode dei beni sequestrati

_____.

DISPONE

la trasmissione del presente decreto al Pubblico Ministero richiedente perché ne curi l'esecuzione e la notificazione alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore.

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti e per la comunicazione all'amministratore giudiziario nominato.

_____ , _____

IL GIUDICE

Dott. _____

4.2. Traduzione in cinese

立案登记簿____/____号

初期侦查法官登记簿____/____号

____法院
初期侦查法官办公室

预防性扣押财产令
(依照刑事诉讼法第 321 条的规定)

初期侦查法官

已阅有关被侦查人的刑事诉讼相关文件。

犯罪嫌疑人：____（姓名）____
（出生日期）出生于____（出生地）现住在
____（住所地）

犯罪嫌疑人涉嫌____罪
犯罪地点和日期：____

并阅公诉人提起的适用预防性扣押保全措施的申请，
扣押下列所有权人为____的财产：

- _____;
- _____;

或，以没收为目的，扣押其他可获取的具有相同经济
价值的财产，总金额为____欧元。

法官认为

经侦查，可知犯罪可能性较大，理由如下：

_____；

存在迟延之风险 (*periculum in mora*)，理由如下：

_____。

因此，

基于刑事诉讼法第321条和104条的规定，

令

对以下物品进行预防性扣押：

- _____；

- _____。

令

为替换上述财产，以没收为目的，可以预防性扣押属于犯罪嫌疑人或可归于犯罪嫌疑人的非法所得的现金、证券或存放在保险箱内的物品、股份账户或类似账户，并预防性扣押属于犯罪嫌疑人或可归于犯罪嫌疑人相应金额的现金、证券或存放在保险箱内的物品、股份账户或类似账户，总金额为_____欧元。

法官任命

_____为扣押财产保管人。

令

向提出申请的检察院递交该令状，由该检察院执行，并通知被执行人或被执行人的辩护人。

令

转至秘书处办理手续，并了解任命的司法验收人。

填发地点和时间： _____

法官

4.3. Commento alla traduzione

Decreto di sequestro preventivo *chuqi zhencha faguan bangongshi* 预防性扣押财产令

Il titolo dell'atto italiano richiede in cinese una costruzione linguistica differente, che pone un interessante aspetto traduttologico. Nello specifico, infatti, non esistendo in cinese, nella grande maggioranza dei casi, una netta distinzione tra categorie lessicali (giacché infatti una stessa parola può spesso essere usata come verbo, nome, aggettivo ecc.), l'unico fattore che permette di individuarne la funzione è la posizione all'interno della frase. La resa del nome dell'atto italiano diventa, in cinese, “ordine con natura preventiva di sequestrare”. Generalmente atti simili cinesi specificano, nel nome dell'atto, qual è il bene per cui è stato emesso il decreto, fornendo in questo modo un complemento oggetto al verbo “sequestrare”. Di conseguenza, abbiamo ritenuto non ultroneo fare riferimento al contenuto dell'atto e aggiungere la parola *caichan* 财产, che indica giuridicamente qualunque bene, sia esso mobile o immobile. Peraltro, tanto nel diritto italiano quanto in quello cinese, i dati informatici sono stati equiparati a beni personali (*geren caichan* 个人财产) per i quali similmente può essere richiesto il sequestro – ovvero, nel caso di siti web, la chiusura.

Fumus dei reati fanzui kenengxing jiao da 犯罪可能性较大

L'espressione latina “fumus” fa riferimento al “*fumus boni iuris*”, vale a dire il “fumo – cioè l'apparenza – di buon diritto”. Tale istituto è uno dei presupposti per l'ottenimento di un provvedimento cautelare, quale quello in analisi, e indica la concreta probabilità che il reato sia stato commesso dall'indagato. Della sua verosimile sussistenza, il Giudice per le indagini preliminari che emette il provvedimento deve tener conto, almeno sommariamente, unitamente al requisito del *periculum in mora* (cfr. sotto) nel Decreto per mezzo del quale si richiede il rilascio della misura preventiva. Per quanto, almeno parzialmente, il diritto cinese abbia recepito gli istituti fondamentali del diritto romano, non abbiamo individuato nei testi paralleli consultati, tra cui la menzionata Lppc, espressioni cinesi che possano fare riferimento a tale istituto. Lo stesso dicasi per testi di dottrina e sentenze reperibili nei più comuni database in rete (CJO e ZDAL, *inter alia*). Di conseguenza, abbiamo ritenuto opportuno esplicitare in cinese il significato dell'espressione in latino, parafrasandola letteralmente in “la probabilità che sia stato commesso il reato è abbastanza grande” – espressione perfettamente comprensibile ad un cinese medio-colto anche se non necessariamente esperto del settore giuridico.

Periculum in mora chiyan zhi fengxian 迟延之风险

L'istituto giuridico in oggetto, riassunto dal brocardo latino che letteralmente indica il “pericolo nel ritardo”, consiste di fatto nel possibile danno che potrebbe ricevere il diritto soggettivo da tutelare in favore del quale è stata richiesta la misura cautelare, se questo

rimanesse privo di tutela giuridica prima della pronuncia di merito. Anche in questo caso non abbiamo individuato nei testi paralleli consultati, ivi compresa la Lppc, espressioni cinesi che possano indicare tale istituto. Lo stesso dicasi per la dottrina cinese e per le sentenze emesse in Cina continentale e reperibili in rete sul database gestito dalla Corte Suprema (CJO). Abbiamo invece riscontrato un'interessante occorrenza dell'espressione nella traduzione ufficiale in portoghese di una sentenza per un procedimento civile emessa a Macau nel 2008 (N° 36/2008, reperibile su ZDAL). In tale provvedimento, l'espressione è tradotta pressoché letteralmente come "rischio da ritardo", ed è dunque questa la traduzione che abbiamo adottato. Stante, tuttavia, la scarsa probabilità che il lettore dell'atto tradotto riesca a risalire all'istituto italiano di riferimento, abbiamo deciso di giustapporre alla traduzione cinese poc'anzi menzionata anche l'espressione in latino.

5. AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

I risultati dell'attività di indagine sono segreti. Quando conclude le indagini preliminari e ritiene di non dover formulare la richiesta di archiviazione, il pubblico ministero notifica alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore l'avviso di conclusione delle indagini preliminari *ex art. 415 bis c.p.p.* Tale avviso è previsto a pena di nullità degli atti successivi, introduttivi del giudizio.

L'avviso deve contenere la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, l'indicazione delle norme di legge che si ritengono violate, nonché della data e del luogo del fatto. Attraverso tale atto, si comunica, altresì, che la documentazione relativa alle indagini è depositata presso la segreteria del pubblico ministero procedente e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

Si realizza, attraverso l'avviso *ex art. 415 bis c.p.p.*, la c.d. *discovery* del fascicolo delle indagini. La persona sottoposta alle indagini può così conoscere compiutamente le accuse che gli sono mosse e gli elementi che sono stati raccolti a suo carico.

L'avviso di conclusione delle indagini preliminari informa l'indagato che, oltre al diritto a conoscere il materiale raccolto durante le indagini, egli ha una serie di facoltà che gli permettono di interloquire con il pubblico ministero, nei venti giorni successivi: presentare memorie, produrre documenti, chiedere di essere interrogato, etc. Il riconoscimento di tali facoltà consente alla persona sottoposta alle indagini di esercitare il proprio diritto di difesa.

Qualora l'indagato chieda (nei venti giorni successivi) di essere interrogato, il pubblico ministero ha l'obbligo di procedere con l'interrogatorio.

5.1. Modello italiano

N. ____/____ R.G.N.R.

Procura Della Repubblica
presso il Tribunale di _____

AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE
INDAGINI PRELIMINARI
- art. 415 bis c.p.p. -

Il Pubblico Ministero, Dott. _____, visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, iscritto nei confronti di:

1) _____, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato di fiducia/d'ufficio _____ del Foro di _____;

difeso di fiducia/d'ufficio dall'Avv. _____, del Foro di _____, con studio in _____, via _____, n. _____

INDAGATO

1) per il reato di cui all'art. _____ perché

 commesso in _____, il _____.

In questa sezione si indicano i reati per i quali si procede nei confronti dei soggetti sottoposti alle indagini, fornendo la sommaria descrizione dei fatti per cui si procede.

Visto l'art. 415 bis c.p.p.

AVVISA

- che le indagini preliminari sono concluse;
- che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso segreteria di questo Pubblico Ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia;
- che l'indagato, anche a mezzo del difensore, ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti d'indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

Il presente avviso vale anche come comunicazione ex art. 168 3° comma D.P.R. 30/05/2002 n. 115 (T.U. Spese di Giustizia).

DISPONE

la notifica della presente comunicazione all'indagato, al domicilio eletto presso il proprio difensore, e al difensore, in proprio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

_____, _____

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott. _____

5.2. Traduzione in cinese

立案登记簿_____号

意大利共和国检察院
_____法院

初期侦查终结通知书
(依照意大利刑事诉讼法第 415 条之二的规定)

上述案件的犯罪嫌疑人为:

1) _____, 选择_____法院的_____辩护
律师/指定辩护人所在律师事务所作为联络地址

由_____法院的_____辩护律师/法官指定的
律师为其提供辩护, 其事务所位于_____市
_____路_____号。

Il soggetto 公诉人 *gongsuren*
(pubblico ministero) è stato spo-
stato rispetto all'ordine della fra-
se in italiano in modo di avvici-
narlo al gruppo del predicato.

指控罪行如下

1) 其犯罪行为触犯了刑事诉讼法第_____条, 理
由_____

犯罪行为发生地_____, 日期_____.

鉴于上述案件的文书, 依照意大利刑事诉讼法第 415
条之二的规定

公诉人通知

- 初期侦查活动已终结;
- 终结侦查相关的文书在本检察院秘书处备案。犯罪嫌疑人及其辩护人有权对这些文件进行查看、提取和复印;
- 犯罪嫌疑人或其辩护人有权在 20 日内提交 (案情) 刑事辩护词、文书、对辩护人调查的相关文书进行备案、要求公诉人进行调查活动、以及要求出具声明或申请接受询问。

该通知也视作为 2002 年 5 月 30 日第 115 号共和国总统令 (司法费用统一法典) 第 168 条第 3 款规定的通知。

公诉人决定

将该通知书送达至犯罪嫌疑人、或为其指定的辩护人所在联络地址, 以及辩护人。

移交至相关秘书处。

_____ , _____

共和国检察官

5.3. Commento alla traduzione

Avviso di conclusione delle indagini preliminari *chuqi zhencha zhongjie tongzhishu* 初期侦查终结通知书

Le indagini preliminari, nell'ordinamento giuridico italiano, sono previste dall'art. 326 c.p.p. e rappresentano una fase del procedimento penale precedente all'eventuale processo. Sono svolte dal Pubblico Ministero ovvero dalla polizia giudiziaria e sono volte all'acquisizione di elementi per la determinazione dei presupposti all'esercizio dell'azione penale. Nell'ordinamento cinese le indagini possono essere compiute dagli organi dotati di 'potere investigativo' (*zhencha quan* 侦查权), i cosiddetti 'organi di pubblica sicurezza' (*gong'an jiguan* 公安机关). Non esiste tuttavia, nell'ordinamento cinese, la distinzione tra indagini preliminari e incidente probatorio, pertanto le indagini (*zhencha* 侦查), definite tali tout court, sono indirizzate all'acquisizione di elementi probatori (è frequente infatti l'espressione *zhencha quzheng* 侦查取证, indagare per acquisire prove). Alla conclusione delle indagini non viene inviato nessun avviso formale all'indagato, salvo il caso in cui il giudice emetta sentenza di non luogo a procedere (in cinese *chexiao anjian juedingshu* 撤消案件决定书, lett. "sentenza di annullamento del caso"). È evidente dunque che la dicitura in oggetto, tradotta letteralmente in cinese, è un forestierismo riferibile esclusivamente all'ordinamento italiano.

Avvocato d'ufficio *zhiding bianhu ren* 指定辩护人

Il termine utilizzato per "difendere/difesa" è il medesimo che in cinese compare nel termine "diritto di difesa" (*bianhu quan* 辩护权) – già menzionato sopra, con la notevole differenza rispetto all'ordinamento italiano che in quello cinese l'indagato può anche esercitarlo autonomamente, senza che gli corra l'obbligo di nominare il difensore, e senza che in assenza di ciò gliene venga attribuito uno d'ufficio, ex art. 32 Lppc, in quanto la difesa tecnica non è obbligatoria. In considerazione di quanto sopra, se ne deduce che la figura dell'avvocato d'ufficio è pressoché assente nell'ordinamento cinese, essendo questi imposto in rari casi, ove la pena prevedibile sia detentiva e a carattere perpetuo, trattamento sanitario obbligatorio, ovvero nel caso in cui l'indagato sia minorenni o sordo, muto o analfabeta, ex art. 34, 267 e 286. Il termine utilizzato nell'attuale versione della Lppc è avvocato inviato (*zhipai lüshi* 指派律师), sebbene quello più diffuso in dottrina, e quello da noi adottato, sia 'difensore nominato' (*zhiding bianhuren* 指定辩护人), utilizzato nelle versioni precedenti della Legge, ai sensi della quale tale difensore non doveva essere necessariamente tecnico.

6. NOMINA DI DIFENSORE DA PARTE DELL'INDAGATO

L'art. 24 Cost. sancisce che *la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento*. Il pieno esercizio del diritto di difesa appare ancora più importante nel procedimento penale, in considerazione delle possibili conseguenze per l'individuo.

Il codice di procedura penale definisce quali atti il soggetto sottoposto ad un procedimento penale può compiere personalmente e quali invece possono essere compiuti solo dal difensore. Non è, in ogni caso, possibile stare in giudizio, in ambito penale, senza l'assistenza di un difensore.

L'obbligo di farsi assistere da un difensore risponde all'esigenza di tutelare il diritto di difesa del soggetto coinvolto, assicurandogli l'assistenza da parte di un soggetto tecnicamente preparato e non direttamente coinvolto emotivamente, e, cioè, assicurandogli una "difesa tecnica". Può assumere l'incarico di difensore solo un avvocato, ossia un soggetto abilitato all'esercizio della professione forense e iscritto al relativo albo.

L'informazione di garanzia e l'informazione sul diritto di difesa (*supra*, Capitolo 1) provvedono a informare il soggetto interessato in merito a tale diritto e alle modalità di esercizio dello stesso.

L'art. 96 c.p.p. stabilisce il diritto dell'imputato (o dell'indagato, durante la fase delle indagini) a nominare fino a due difensori di fiducia, attraverso tre modalità: (i) dichiarazione scritta od orale resa all'autorità procedente, (ii) dichiarazione scritta consegnata alla stessa dal difensore, o (iii) trasmessa con raccomandata.

Se la nomina di difensore contiene la dichiarazione o l'elezione di domicilio per le notificazioni *ex art. 161 c.p.p.*, la sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio, da persona autorizzata, oppure dall'avvocato *ex art. 162 c.p.p.*

L'art. 97 c.p.p. prevede che l'indagato (o imputato), nel caso in cui non abbia nominato un difensore o ne sia rimasto privo, sia assistito da un difensore d'ufficio. In tal caso, l'avvocato, individuato tra coloro che sono iscritti nell'apposito elenco nazionale, è avvisato dall'autorità procedente. Tale previsione testimonia come la difesa tecnica sia prevista come necessaria.

6.1. Modello italiano

Procura della Repubblica
presso il tribunale
di _____

Ill.mo/a Dott./ssa _____

Procedimento pen. n. ____/____ R.G.N.R.

NOMINA DI DIFENSORE
(ex art. 96 c.p.p.)

Il/La sottoscritto/a _____, di nazionalità _____, nato/a il __/__/__ a _____ (____), residente a _____ in via _____, indagato nel procedimento indicato in epigrafe,

dichiara

di nominare difensore di fiducia l'Avv. _____, del foro di _____ con studio in _____.

Il sottoscritto conferisce allo stesso ogni più ampio potere inerente il mandato, compreso quello di nominare, anche ai fini delle indagini difensive *ex art. 391 bis* e segg. c.p.p., consulenti tecnici e sostituti processuali e di proporre impugnazioni *ex artt. 122 e 571*, terzo comma, c.p.p. in ogni stato e grado del giudizio; il sottoscritto altresì

elegge

domicilio presso lo studio del difensore, in _____ e, contestualmente,

Tutte le comunicazioni dell'Autorità giudiziaria rivolte all'indagato/imputato, saranno recapitate al domicilio indicato.

revoca

ogni precedente nomina ed elezione di domicilio.

_____,' _____

È firma autentica

Avv. _____

6.2. Traduzione in cinese

意大利共和国检察院

_____法院

尊敬的 _____:

刑事立案登记簿_____ / _____号

刑事委托书

(依照刑事诉讼法第 96 条的规定)

Gli articoli che regolano il diritto di difesa e la procura alle liti dell'ordinamento cinese sono rinvenibili al Capitolo IV, Parte I della Lppc.

本人 _____ (写明姓名), _____ (写明国籍) 人, ____ / ____ / ____ (写明出生日期) 出生于 (写明出生地) _____ 市 (____ 省), 居住地 _____ 市 _____ 路 _____ 号, 为本案的犯罪嫌疑人,

兹声明

委托 _____ (写明律师姓名) 律师为辩护人, 其隶属于 _____ 法院, 律师事务所位于 _____ (写明地址)。

本人授予其该委托书相关的任何合法权力, 包括为了意大利刑事诉讼法第 391-2 条以及后条规定的辩护调查而任命技术顾问和替换辩护人, 并且依照意大利刑事诉讼法第 122 条和第 571 条第 3 款的规定, 不论任何诉讼状态和级别提出上诉与再审。此外, 本人

选择

辩护人位于_____的律师事务所为通信地址，
同时，

撤回

之前的委托以及选定的通信地址。

填发地点和时间：_____

_____(委托人签字)

签字属实

_____ 律师

6.3. Commento alla traduzione

Nomina del difensore *xingshi weituoshu* 刑事委托书

La dottrina in lingua cinese e i formulari di procedura penale cinese individuano nell'espressione *xingshi weituoshu* 刑事委托书 il documento legale tramite il quale l'indagato o l'imputato conferisce il mandato al difensore. Si è già disquisito in precedenza sul termine "difensore" (cfr. Informazione di garanzia) per il quale si è scelta la traduzione *bianhuren* talvolta affiancata dalla parola *lüshi* (avvocato), traducenti ripresi anche nel testo in trattazione. I termini *xingshi weituoshu* ricorrono anche nell'intestazione della nomina del difensore da parte della vittima.

Impugnazione *shangsu yu zaishen* 上诉与再审

Complessa è la traduzione del concetto di "impugnazione", che costituisce una macrocategoria implicante, tra gli altri, anche l'appello e il ricorso in cassazione; tale categoria è tradizionalmente tradotta in cinese con *shangsu* 上诉 (lett. "ricorrere ad un procedimento superiore"). Il menzionato dizionario XCFC definisce *shangsu* come l'azione attraverso la quale le parti possono rivolgersi a un tribunale di livello superiore al fine di ottenere un nuovo giudizio, entro i termini legali e prima che la sentenza, decreto, ovvero decisione del giudice abbia acquisito efficacia. Oltre a *shangsu*, nella Lppc può essere individuato un altro termine riconducibile all'interno di tale categoria rappresentata da "impugnazione"; si tratta, nello specifico, di *zaishen* 再审 (lett. "rinvio" – comunque concetto differente dal rinvio effettuato dalla Cassazione italiana). Diversamente da *shangsu*, *zaishen* ricorre nei casi in cui la sentenza ha già acquisito efficacia. Di conseguenza, l'espressione utilizzata per tradurre il concetto di "impugnazione" è il binomio *shangsu* e *zaishen* (上诉与再审), espressione inesistente in cinese ma adatta alla ricostruzione semantica della macrocategoria in oggetto.

7. RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

Il pubblico ministero, nell'ambito del procedimento penale ordinario, quando ritiene di non chiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale presentando la richiesta di rinvio a giudizio *ex art. 416 c.p.p.*, non prima che siano trascorsi venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ed entro i successivi tre mesi, prorogabili per altri tre mesi; decorso tale termine, il Procuratore Generale presso la competente Corte d'Appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari.

L'art. 417 c.p.p. stabilisce il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione;

b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

c) l'indicazione delle fonti di prova acquisite;

d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio;

e) la data e la sottoscrizione.

Attraverso la richiesta di rinvio a giudizio, il pubblico ministero formula l'imputazione, cristallizzando l'accusa nei confronti del presunto colpevole. Alla richiesta del pubblico ministero segue la fissazione dell'udienza preliminare, nell'ambito della quale il giudice dovrà valutare la sostenibilità dell'accusa in giudizio, sulla base degli elementi raccolti durante le indagini e contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.

La richiesta di rinvio a giudizio è depositata presso la cancelleria del giudice dell'udienza preliminare, unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Sono allegati, inoltre, il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, a meno che non debbano essere custoditi altrove.

Il giudice, all'esito dell'udienza preliminare, può: emettere il decreto che dispone il giudizio (al quale seguita la fase dibattimentale del processo), pronunciare sentenza di non luogo a procedere, indicare ulteriori indagini al pubblico ministero, o assumere d'ufficio prove ritenute decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

In aggiunta, nell'ambito dell'udienza preliminare, l'imputato può chiedere l'applicazione dei procedimenti speciali alternativi al dibattimento: giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) e sospensione del procedimento con messa alla prova.

7.1. Modello italiano

N. ____/___ R.G.N.R.

Procura Della Repubblica
presso il Tribunale di _____

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
- artt. 416, 417 c.p.p. 130 D. Lgs. 271/89 -

Al Giudice per
 l'Udienza Preliminare
 presso il Tribunale di _____

Il Pubblico Ministero,

Visti gli atti del procedimento nr. ____/___ R.G.N.R.

Iscritto nel registro delle notizie di reato in data

nei confronti di:

- _____.
- Assistito e difeso di fiducia dall'Avv.
 _____ del Foro di _____ con
 studio in _____.

IMPUTATO

del reato

In _____, il _____.

Individuate le seguenti persone offese:

_____.

Evidenziate le seguenti fonti di prova:

- _____;
- _____;
- _____.

In questa sezione sono indicate le fonti di prova raccolte nei confronti delle persone imputate e poste a fondamento delle accuse.

Visti gli artt. 416 e 417 c.p.p.

CHIEDE

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati e per i reati sopraindicati.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al Giudice per le indagini preliminari.

_____, _____

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott. _____

7.2. Traduzione in cinese

立案登记簿____/____号

意大利共和国检察院
____法院刑事起诉书
(依照 271/89 号法令刑事诉讼法第 416 和 417 条)致____法院
预备听证法官

公诉人，

鉴于____年____月____日登记的第____/____号（立案登记簿）的诉讼文件，

- 被告人为：_____；
- 由_____法院的_____律师代理及辩护，其事务所位于_____；

In base all'articolo 182 della Lppc
il giudice può convocare le parti anche prima dell'udienza.

指控如下

_____罪，

犯罪地点和时间：_____。

被害人如下：

_____。

提出如下证据：

- _____；
- _____；
- _____。

基于刑事诉讼法第 416 条和 417 条的规定

请求法院

对犯罪嫌疑人作出刑事开庭通知书，并将本刑事起诉申请书、立案登记簿中备案的档案、侦查相关文件、初期侦查法官新获取的证据的相关笔录移送预备听证法官秘书处办理手续。

填发地点和时间： _____

意大利共和国检察官

7.3. Commento alla traduzione

Richiesta di rinvio a giudizio *qisu shenqingshu* 刑事起诉书

In base all'articolo 172 della Lppc, concluse le indagini, qualora la Procura del popolo intenda esercitare l'azione penale deve presentare istanza (*tiqi gongsu* 提起公诉) al Tribunale del popolo attraverso un documento, il *qisu shu* 起诉书 (lett. "Atto formale di inizio del processo"). Il giudice, qualora ritenga che ci siano i requisiti per procedere con l'azione penale, tre giorni prima dell'inizio del processo invia all'imputato la copia del *qisu shu*, garantendo allo stesso l'esercizio del diritto di difesa, e la citazione (*chuanpiao he tongzhishu* 传票和通知书, lett. "notifica e convocazione in giudizio") nella quale sono indicati il luogo e l'orario dell'udienza. Sebbene in fase di analisi degli istituti è stata riscontrata una somiglianza tra il *qisu shu* e la *richiesta di rinvio a giudizio*, tuttavia abbiamo preferito una soluzione più letterale (*xingshi qisu shenqingshu* 刑事起诉书, lett. "Richiesta di avvio di procedimento penale") rispetto a *qisu shu*.

Giudice per l'udienza preliminare (G.U.P.) *yubei tingzheng faguan* 预备听证法官

Come per il giudice per le indagini preliminari del quale si è discusso in precedenza (si veda l'ordinanza che dispone una misura cautelare), anche per il giudice per l'udienza preliminare non è stata riscontrata una figura equiparabile nel diritto cinese. Non di rado nella Lppc vengono utilizzati "Procura del popolo" (*renmin jianchayuan* 人民检察院) e "Tribunale del popolo" (*renmin fayuan* 人民法院) piuttosto che pubblico ministero e giudice. Sebbene esista una fase pre-processuale nella quale vengono espletate delle indagini, tuttavia non è stato possibile individuare delle figure analoghe dal punto di vista terminologico. Anche in questo contesto si è dunque preferito adottare una traduzione letterale, la cui occorrenza è stata rinvenuta in testi di diritto in cinese con riferimento all'ordinamento italiano¹.

Verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al Giudice *xin huoqu de zhengju de xiangguan bilu* 新获取的证据的相关笔录

La parola "atto" è spesso di difficile traduzione in quanto tendenzialmente disambiguabile solo nel contesto da esperti del settore giuridico, in quanto, *inter alia*, può riferirsi genericamente a un'azione, a una condotta di un soggetto ovvero a un documento formale. Nel testo in analisi tali "atti" si sostanziano generalmente in nuove prove formatesi innanzi al Giudice nel corso dell'incidente probatorio. La traduzione adottata, dunque, consiste esattamente nell'esplicitazione di tale significato, letteralmente intendibile come "verbali di prove di nuova acquisizione".

¹ Si veda la traduzione in cinese dell'articolo di Marco Fabbri sul diritto processuale penale italiano reperibile al sito http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=qikan&Gid=1510098788

8. DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Dalla commissione di un reato può derivare un danno patrimoniale o non patrimoniale, che il colpevole è obbligato a risarcire *ex art.* 185 c.p. L'azione civile per il risarcimento del danno può essere esercitata in un autonomo procedimento civile oppure attraverso la costituzione di parte civile nel procedimento penale, volto all'accertamento delle responsabilità penale per il fatto dal quale dipende il risarcimento.

L'azione finalizzata al risarcimento del danno, esercitata nel processo penale, mantiene la propria natura civilistica, con alcuni adattamenti relativi ai poteri che la parte può esercitare e con alcune modifiche ai suoi aspetti procedurali.

L'introduzione dell'azione civile nel procedimento penale avviene, *ex art.* 76 c.p.p. e ss., attraverso il deposito in cancelleria, o la presentazione in udienza, della dichiarazione di costituzione di parte civile.

Il danneggiato può stare in giudizio solo per mezzo di un difensore munito di procura speciale *ex art.* 100 c.p.p. La procura speciale, che può anche essere apposta in calce all'atto di dichiarazione di costituzione, deve indicare l'oggetto per cui è conferita e i fatti a cui si riferisce, oltre ai dati del soggetto che la conferisce e del difensore procuratore speciale. La procura speciale può essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata; se è rilasciata a favore del difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore stesso.

L'art. 78 c.p.p. prevede che la dichiarazione di parte civile debba contenere, a pena di inammissibilità:

- a) *le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;*
- b) *le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;*
- c) *il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;*
- d) *l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;*
- e) *la sottoscrizione del difensore.*

Le ragioni che giustificano la domanda si articolano nella richiesta di risarcimento del danno (*petitum*) e nell'indicazione dei motivi per cui si ritiene di essere stati danneggiati dal reato (*causa petendi*). Sulla base di queste informazioni, il giudice valuterà se il richiedente è legittimato a costituirsi e, quindi, se la costituzione di parte civile è ammissibile. Non è necessario indicare l'ammontare del risarcimento richiesto già nella dichiarazione di costituzione.

La costituzione di parte civile può essere effettuata per l'udienza preliminare oppure nel dibattimento entro l'udienza di costituzione delle parti.

8.1. Modello italiano

TRIBUNALE DI _____
GIUDICE PER L'UDIENZA
PRELIMINARE/SEZ. __ PENALE

Ill.mo/a Dott./ssa _____

Procedimento pen. n. ____/____ R.G.N.R.

Procedimento pen. n. ____/____ R.G.GIP./TRIB.

DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE
DI PARTE CIVILE

La/Il sottoscritta/o, Avv. _____, codice fiscale _____ nata/o a _____ il _____ con studio in _____, via _____ n.____, quale difensore e procuratore speciale, giusta procura speciale in calce al presente atto, della sig.ra/del sig. _____, codice fiscale _____, nata/o a _____ () il _____, residente in _____, via _____ n.____, elettivamente domiciliata/o presso il predetto studio in _____, via _____ n.____ (fax n. _____, PEC _____), persona offesa nel procedimento di cui in epigrafe,

premessò

- _____
- _____

ritenuto

- _____
- _____

dichiara

con il presente atto, di costituirsi parte civile a norma degli articoli 76 e segg. c.p.p. nei confronti di _____, nata/o a _____ il _____ nel procedimento penale rubricato con il n. _____ R.G.N.R. e n. ____/____ R.G.GIP./TRIB. in relazione ai reati di cui agli artt. _____ fissato davanti al Giudice per l'Udienza pre-

In questa sezione devono essere indicate le ragioni che permettono di costituirsi parte civile. In particolare, si dovrà illustrare il danno subito in conseguenza del reato.

liminare/Tribunale di _____, Dott./Dott.ssa _____, per l'udienza del _____ e seguenti, allo scopo di ottenere la sua condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, all'immagine e alla reputazione, conseguenti alla commissione dei reati contestati nella richiamata richiesta di rinvio a giudizio.

_____, _____

(Avv. _____)

PROCURA SPECIALE E NOMINA DI DIFENSORE
(ex artt. 76, 90, 122 e 100 c.p.p.)

La/Il sottoscritta/o _____, codice fiscale _____, nata/o a _____ il _____, residente in _____, via _____ n. __, persona offesa nel procedimento di cui in epigrafe

dichiara

di nominare proprio difensore ex artt. 100 c.p.p. l'avv. _____, nata/o a _____, il _____, del foro di _____ con studio in _____ - _____, via _____ n. __, affinché lo rappresenti e difenda quale parte civile avanti il Giudice per l'Udienza Preliminare/ Tribunale _____ presso il Tribunale di _____, nel procedimento penale n. _____ R.G.N.R. n. _____ R.G.G.I.P./TRIB fissato per l'udienza del _____ ed in tutte le successive fasi di giudizio, e di conferire allo stesso procura speciale, ex artt. 100 e 122 c.p.p., affinché in suo nome e per suo conto si costituisca parte civile nei confronti di _____, nata/o a _____ il _____, per i danni derivanti dai capi d'imputazione alla/o stessa/o contestati nel procedimento penale indicato.

La presente nomina e procura speciale è conferita per ogni stato e grado del procedimento compreso eventualmente quello avanti la Corte Suprema di cassazione e ha ad oggetto anche eventuali modifiche dell'imputazione o contestazioni suppletive.

Il sottoscritto, nella sua richiamata qualità di persona offesa conferisce all'avv. _____ tutti i poteri previsti e consentiti dalla legge, nessuno escluso, e in specie quelli di nominare sostituti processuali e consulenti tecnici di parte, transigere, revocare la costituzione di parte civile, rilasciare quietanza, produrre documenti, presentare istanze, conclusioni e note spese, proporre impugnazioni ed ogni altro potere necessario all'espletamento del mandato anche se non espressamente indicato.

Il sottoscritto dichiara, infine, di eleggere il domicilio per ogni effetto della presente nomina e procura speciale presso lo studio del difensore sito in _____ - _____, via _____ n. ____.

Con osservanza.

Luogo, data _____

(_____)

È firma autentica

(Avv. _____)

8.2. Traduzione in cinese

_____法院
 预备听证法官/ _____刑事庭

尊敬的_____法官:

刑事立案登记簿 _____ / ____ 号

刑事初期侦查法官 _____ / ____ 号 或者 法院登记簿
 _____ / ____ 号

刑事附带民事起诉状

本人 _____ (姓名) 律师, 税号:
 _____ 出生地: _____ 出生日期:
 _____, 律师事务所住址: _____ 市 _____ 路 _____
 号, 基于本诉状底部的诉讼委托书, 作为该案被害人
 _____ 的特别诉讼代理人 _____, 其税号:
 _____ 出生地: _____ 出生日期:
 _____ 住址: _____ 市 _____ 路 _____ 号。被害人选择
 位于 _____ 的住址或事务所作为联络地址。

前言

— _____
 — _____

基于

— _____
 — _____

声明

通过该起诉状对被告人 _____ (出生地 _____ 出
 生日期 _____) 提起意大利刑法典第 76 条等规
 定的附带民事诉讼。相关的刑事案件为立案登记簿
 _____ 号, 初期侦查法官 _____ / ____ 号 或者 法院登记簿
 _____ / ____ 号, 其触犯了刑法第 _____ 条规定的罪名,
 由 _____ (法院所在地) 法院的预备听证法官
 _____ (法官姓名) 于 _____ (日期) 对案件进

beigaoren 被告人 La struttura linguistica del cinese non permette di estendere ulteriormente indicando che il *beigaoren* qui è da intendersi non (solo) quale convenuto, ma anche quale imputato del procedimento penale su cui è incardinata l'azione civile di cui qui. Si sarebbe potuto specificare che *beigaoren* è l'imputato e che i danni devono essere connessi ai reati di cui "nella richiamata richiesta di rinvio a giudizio". Onde evitare una frase di difficile comprensione, si è deciso di utilizzare l'ambiguità terminologica di *beigaoren*, facendo sì che il lettore lo intenda eventualmente come imputato, riconoscendolo dunque all'imputato di cui alla richiesta di rinvio a giudizio.

行审理。诉讼请求为判令被告赔偿所有因被告人的违法犯罪行为而对附带民事诉讼原告产生的财产性损害和非财产性损害，以及对其造成的形象损失和名誉损失。

地点_____日期_____ (_____律师)

诉讼授权委托书(特别授权)

(依照意大利刑事诉讼法第 76 条、第 90 条、第 122 条和第 100 条的规定)

本人 _____ 税号： _____ 出身地： _____ 出生日期： _____ 住址： _____ 市 _____ 路 _____ 号（上述刑事案件的被害人）

依照意大利刑事诉讼法第 100 条的规定，

委托

_____（姓名）律师作为立案登记簿 _____ 号、初期侦查登记簿/法院 _____ 号刑事案件（开庭日期为 _____）的附带民事诉讼代理人（其出身地： _____ 出生日期： _____ 隶属于 _____ 法院，律师事务所住址： _____ 市 _____ 路 _____ 号），在 _____ 法院的预备听证法官面前/ _____ 法院，以及后续的所有法律阶段，为我本人进行代理和辩护。

另外，本人依照意大利刑事诉讼法第 122 条和第 100 条的规定，授予其特别代理权，以本人的名义为本人的利益，作为附带民事诉讼原告代理人，就被告人 _____（出身地： _____ 出生日期： _____）的犯罪行为造成的损害要求赔偿。

该特别授权委托书适用于任何状态和级别的诉讼，包括最高法院，以及变更指控或补充诉讼请求。

本人（被害人）委托 _____（写明律师姓名）代理的权限，包括委托替换代理人、委托专家辅助

人、进行和解、撤回附带民事诉讼、出具收据、出具法律文书、提交申请、提交诉讼请求、开具清单、进行上诉和再审，以及其他为完成委托而必要的所有权限。

最后，本人声明该特别委托授权书选择的联系地址为位于____国__市____路____号的律所事务所。

此致

地点，日期_____

(_____)
签字属实

(_____律师)

8.3. Commento alla traduzione

Dichiarazione di costituzione di parte civile *xingshi fudai minshi qisuzhuang* 刑事附带民事起诉状

Nell'ordinamento cinese (Parte I, Capitolo VII della della Lppc), come in quello italiano, durante lo svolgimento di un procedimento penale è possibile, qualora la parte offesa abbia subito un danno materiale derivante dal reato, incardinare nel processo un'azione di natura civilistica. Il documento attraverso il quale la parte offesa richiede ristoro è il *xingshi fudai minshi qisuzhuang* 刑事附带民事起诉状 (lett. "Atto di avvio di un procedimento civile subordinato a uno penale"). Dal momento che tale istanza non può essere presentata autonomamente, ma è subordinata al procedimento penale già istruito, il cinese utilizza il termine *fudai* 附带 (lett. "subordinato, collegato, connesso"). La scelta di utilizzare l'espressione *qisuzhuang* (lett. "atto di citazione") e non "dichiarazione" (p. es., *shengming shu* 声明书), mantenendo la dicitura del titolo presente nel testo parallelo cinese, è avvalorata dalla tesi che nel diritto italiano tale dichiarazione è equiparata all'atto di citazione per la determinatezza del *petitum* e della *causa petendi*. Nel caso in cui i danni riguardino beni statali sarà invece direttamente la procura a presentare la richiesta in base all'articolo 99 comma 2 della Lppc.

9. DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

All'esito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che vi siano elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, emette il decreto che dispone il giudizio *ex art. 429 c.p.p.*

In tale atto, il giudice deve indicare le fonti di prova e i fatti su cui si basa la decisione, senza, tuttavia, motivare la propria decisione, al fine di non influenzare il giudice del dibattimento. Il giudice dell'udienza preliminare provvederà a selezionare, nel contraddittorio delle parti, quali atti, tra quelli presenti nel fascicolo delle indagini, devono essere inseriti nel fascicolo del dibattimento. Questa selezione ha lo scopo di assicurare che le prove siano formate durante il dibattimento, senza che il giudice del dibattimento sia condizionato dagli atti di indagine raccolti unilateralmente da una della parti.

Il comma 1 dell'art. 429 c.p.p. prevede che il decreto contenga:

- a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;*
- b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;*
- c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;*
- d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;*
- e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;*
- f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;*
- g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.*

9.1. Modello italiano

N. ____/____ R.G.N.R.

N. ____/____ R. GIP.

TRIBUNALE DI _____
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO
- art. 429 c.p.p. -

Il giudice per le indagini preliminari

Vista la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal Procuratore della Repubblica in sede, _____, all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento penale a carico di:

_____ nato a _____ il _____ e residente in _____, elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. a _____, in _____ n. __, libero presente/libero assente/già dichiarato assente e non presente/detenuto presente;

difeso di fiducia/d'ufficio dall'Avv. _____ del Foro di _____, con studio in _____.

IMPUTATO

in ordine al seguente reato

_____ del reato di cui
 _____ perché
 _____.

Indicata la parte civile:

_____, presente/non presente, domiciliato in _____, presso lo studio dell'Avv. _____, in _____ n. __, presente/non presente;

Identificata la parte offesa:

_____, presente/non presente, domiciliato in
_____, _____ n. ____.

Ritenuto che a carico degli imputati esistano le seguenti fonti di prova che escludono la possibilità di emettere una sentenza ai sensi dell'art. 425 c.p.p.:

- _____;
- _____.

P. Q. M.

Visti gli artt. 429 c.p.p., 132 e 133 disp. att. c.p.p.

DISPONE IL RINVIO A GIUDIZIO

del soggetto sopra indicato per i reati lui rispettivamente ascritti, indicando per la comparizione dei predetti davanti al Tribunale di _____, in composizione _____, Sezione ____ Penale, via _____, aula _____, piano _____

l'udienza del giorno _____, alle ore

Con avvertimento all'imputato che, non comparendo, sarà giudicato in assenza e saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 420 *bis*, *ter*, *quater* e *quinquies* c.p.p. (come modificato con l. n. 67 del 28/4/2014).

La persona offesa ha il diritto, ma non l'obbligo, di intervenire nel processo, è pertanto citata a comparire alla sopra indicata udienza al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere il risarcimento del danno. Potrà essere nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza alla quale, invece, avrà l'obbligo di comparire.

Avverte le parti che devono, a pena di inammissibilità, depositare nella Cancelleria del Giudice del dibattimento almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza

la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici con l'indicazione delle circostanze su cui dovrà vertere l'esame.

Demanda alla cancelleria ogni necessario adempimento e, in particolare:

- la notificazione del decreto agli imputati assenti e alle parti private che non erano presenti all'udienza preliminare almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio;
- la restituzione al pubblico ministero degli atti non inseriti nel fascicolo per il dibattimento che, unitamente al decreto ed al verbale dell'udienza, dovrà essere al più presto trasmesso al giudice competente per il giudizio;
- la trasmissione del decreto alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.

_____ , _____

IL GIUDICE

Dott. _____

9.2. Traduzione in cinese

立案登记簿 ____ / ____ 号

初期侦查法官登记簿 ____ / ____ 号

_____ 法院
初期侦查法官办公室

刑事开庭通知书
(依照刑事诉讼法第 429 条的规定)

刑事预审已终结，初期侦查法官核准 _____ (写明检察官姓名) 意大利共和国检察官就被告人 _____ (写明姓名) _____ (写明出生地) _____ (写明出生日期) _____ (写明住址)，依照刑事诉讼法第 161 条的规定选择联络地址位于 _____ 市 _____ 路 _____ 号提起的刑事起诉书。

被告人享有人身自由并出席预审/享有人身自由但缺席预审/尚未预审并缺席预审/不享有人身自由并出席预审。

被告人辩护人/指定辩护人为 _____ (写明姓名) 律师，其隶属于 _____ 法院，事务所位于 _____。

被告人涉及如下罪名

_____,
犯罪行为:

_____,
理由:

_____。

yushen 预审 In questo contesto è stata scelta la traduzione *yushen* in luogo di *yubeitingzheng* 预备听证, utilizzato principalmente ove ricorre l'espressione G.U.P.

附带民事原告人:

_____ (写明姓名) 出席/缺席, 选择联络地址为_____ (写明地址), _____ (写明律师姓名) 律师的事务所, 地址_____市_____路_____号, 出席/缺席

被害人:

_____ (写明姓名), 出席/缺席, 选择联络地址为_____市_____路_____号。

初期侦查法官认为, 由于下述证据来源于被告人, 不存在刑事诉讼法第 425 条规定的作出判决情形:

- _____;
- _____。

因此,

鉴于刑事诉讼法执行规定第 429 条、第 132 条和第 133 条的规定

传唤

上述被告人, 令其出席_____法院参加_____号刑事法庭, _____ (写明合议庭或单任审判), 地址_____路_____庭_____楼。

chuanhuan 传唤 Non è stato possibile inserire la stessa espressione presente nel titolo, in quanto era qui necessario un verbo.

开庭日期和时间: _____年____月____日____点____分钟。

特此告知被告人, 不出席将进行缺席审判, 并将适用刑事诉讼法第 420 条之二、之三、之四和之五的规定 (如 2014 年 4 月 28 日第 67 号法律修订)。

被害人有权, 但没有义务必须参加诉讼, 因此, 上述到庭通知只是赋予其权利, 使其在适当的时间, 可以委托一位诉讼代理人, 参加附带民事诉讼的审理, 提出赔偿损失的诉讼请求。但是, 被害人在该案的后续审理中, 可能作为证人再次被通知到庭, 该到庭是义务性的。

特此警告，各诉讼当事人必须在审理日期至少七日之前证人、鉴定人或专家辅助人的名单以及相关申请的检验请求提交于审判法庭的秘书处，否则将会不被认可。

法官委托秘书处进行任何相关手续，特别包括：

- 在开庭审理前 20 天向缺席被告人以及缺席预审的相关人员送达传票；
- 向检察院归还未归入案件档案的文书，与审理的令状和笔录一同，尽快移交给审判员。
- 向审判员的秘书处移交令状。

_____, _____ (写明地点和日期)

初期侦查法官

9.3. Commento alla traduzione

Decreto che dispone il giudizio *xingshi kaiting tongzhishu* 刑事开庭通知书

Come specificato per il rinvio a giudizio, nel momento in cui il giudice cinese decide che ci siano i presupposti per procedere con l'azione penale, invia all'imputato, oltre alla copia del *qisu shu*, anche la citazione (*chuanpiao he tongzhishu* 传票和通知书) nella quale sono indicati il luogo e l'orario dell'udienza. Sebbene non sia chiaro se nel documento cinese siano presenti tutti gli elementi contenuti in quello italiano poiché alcune delle informazioni potrebbero essere contenute già nella copia del *qisu shu*, si è preferito, in fase di traduzione, porre l'enfasi sull'indicazione relativa alla comparizione e all'avvio della fase in tribunale, traducendo il titolo con un'esplicitazione, *xingshi kaiting tongzhishu* 刑事开庭通知书, (lett. "avviso di inizio del procedimento penale in tribunale").

10. DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

In relazione alle contravvenzioni e ai delitti per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o la multa, nonché in relazione ad altri reati elencati nell'art. 550, co. 2, c.p.p., l'azione penale è esercitata dal pubblico ministero con l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio *ex art. 550 c.p.p.*

Il procedimento per decreto non contempla l'udienza preliminare. Il decreto di citazione diretta a giudizio viene emesso dal pubblico ministero senza il preventivo vaglio di un giudice.

Il decreto di citazione diretta è nullo se non è preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari *ex art. 415 bis c.p.p.* (*supra*, Capitolo 5), nonché dall'invito a presentarsi, quando l'indagato abbia chiesto di essere interrogato.

Il comma 1 dell'art. 552 c.p.p. richiede che il decreto, coerentemente con la sua natura di atto di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, includa una serie di dati, elementi e avvisi che sono posti a garanzia del diritto di difesa dell'imputato:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.

Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo, oppure se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti di cui alle lettere c), d), e) ed f).

Il decreto fissa l'udienza di comparizione *ex art. 555 c.p.p.*, nell'ambito della quale l'imputato può chiedere l'applicazione di un rito alternativo (ad es. giudizio abbreviato,

applicazione della pena su richiesta, etc.). Se il reato è procedibile a querela, il giudice deve esperire un tentativo di conciliazione. Dopo la verifica della regolare costituzione delle parti e al termine dell'esame delle questioni preliminari, se l'imputato non ha chiesto un procedimento speciale oppure non è stata perfezionata la remissione di querela, il giudice dichiara aperto il dibattimento. A tale scopo, le liste dei testimoni, periti e consulenti tecnici di cui le parti intendono chiedere l'esame in dibattimento devono essere depositate entro sette giorni dalla data dell'udienza *ex art. 555 c.p.p.*

10.1. Modello italiano

N. ____/____ R.G.N.R.

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di _____

DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO
DAVANTI AL TRIBUNALE DI _____
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
- art. 552 c.p.p. -

Il Pubblico Ministero, Dott. _____, visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nei confronti di:

_____, nata/o a _____ il _____, residente a _____, in via _____, n. _____, domiciliato presso lo studio dell'Avv. _____ in _____.

Assistita/o e difesa/o di fiducia/d'ufficio dall'Avv. _____ del Foro di _____, con studio in _____.

IMPUTATO

del reato _____ perché _____

In _____, in data _____.

Identificata la persona offesa in:

_____ nata/o a _____ il _____, residente a _____, in via _____, n. _____.

RILEVATO

che è stata disposta la notifica dell'avviso previsto dall'art. 415 *bis* c.p.p.

Visto l'art. 552 c.p.p.

DISPONE

la citazione dell'imputato e delle altre persone sopraindicate **davanti al Tribunale in composizione monocratica, sezione _____ penale alle ore _____, del giorno _____, aula _____**, per rispondere del reato di cui sopra; con l'avvertimento all'imputato che, non comparendo senza un legittimo impedimento, sarà giudicato in assenza e si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420 *bis*, 420 *ter*, 420 *quater* e 420 *quinqüies* c.p.p.

INVITA

l'imputato, qualora non vi abbia già provveduto, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento con dichiarazione resa nella segreteria di questo ufficio o della sezione distaccata del Tribunale del luogo ove l'imputato si trovi o con telegramma o lettera raccomandata autenticata da notaio, da persona autorizzata o dal difensore, con avvertenza che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento di domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, insufficienza, o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite, per l'imputato, nel luogo in cui il decreto viene notificato (articolo 161, comma 2, c.p.p.) e, per le altre parti private, mediante deposito nella segreteria (articolo 154, comma 4 c.p.p.).

AVVISA

(che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, verrà assistito e difeso dal difensore di ufficio indicato in rubrica);
che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria di questo Pubblico Ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

AVVISA

che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato potrà, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, presentare richiesta di:

- a) giudizio abbreviato (*ex art. 438 e segg. c.p.p.*);
- b) applicazione della pena su richiesta (*ex art. 444 e segg. c.p.p.*);
- c) ammissione all'oblazione (*ex art. 141 disp. att. c.p.p.*)

DISPONE

che la notifica del presente decreto sia effettuata, almeno 60 giorni prima della data fissata per l'udienza, all'imputato, alla persona offesa ed ai difensori.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza

_____ , _____

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. _____

10.2. Traduzione in cinese

立案登记簿 ____ / ____ 号

意大利共和国检察院

____ 法院

____ 法院独任制审理传票

(依照刑事诉讼法第 552 条的规定)

鉴于以下被告人相关的刑事诉论文书，

____ (写明被告人姓名)，出生地：____
 出生日期：____ 住址：____ 市____ 路
 ____ 号，选择 ____ 市____ 律师的律师事
 务所作为联络地址。

被告人由隶属于 ____ 法院的 ____ (写明姓名)
 律师作为指定辩护人/委托辩护人为其提供辅助和辨
 护，其律师事务所位于 ____，

被指控如下犯罪

罪 名 : _____ 理 由 :

_____ 犯罪地点:

_____ 日期: _____.

被害人:

_____ 出生地: _____ 出生日期: _____ 住
 址: _____ 市____ 路____ 号。

_____ (写明姓名) 公诉人

指出

已经依照刑事诉讼法第 415 条之二的规定进行了送
 达，并鉴于刑事诉讼法第 552 条的规定，

gongsuren 公诉人 Il pubblico mini-
 stero ____: linguisticamente il
 Pubblico Ministero è dunque il
 soggetto dei verbi “dispone”, “invi-
 ta” e “avvisa”. Nell’atto italiano,
 questi è menzionato nell’incipit
 dell’atto, seguito da due incisi su-
 bordinati facenti riferimento
 all’identificazione dell’imputato e
 alla menzione dei reati imputati,
 mentre in cinese, lingua che non
 ammette questo tipo di incisi, si è
 reso necessario spostare la posi-
 zione del soggetto più avanti nel
 testo, appena prima dei verbi sum-
 menzionati e da lui retti.

决定

被告人及上述其他相关人员于_____（日期）_____（时间）前往法院_____刑事法庭_____厅参加上述案件的独任审理，并告知被告人，无正当理由拒不出席，将按照刑事诉讼法第 420 条之二、之三、之四和之五条的规定进行缺席审判。

要求

被告人，若尚未提供联络地址，必须向本法院秘书处或被告人所在地法院秘书处递交声明，声明或选择接收与该诉讼相关通知的联络地址，或通过由公证人、受委托人或辩护人签字的电报或挂号信递交声明。

公诉人特此已告知被告人，若没有及时向法院通知所选或所声明联络地址的变更信息，或未选择联络地址，或地址信息不全，或声明和选择不合规，所有应送达被告人的文书将会被送达至发布法令的地址（刑事诉讼法第 161 条第 2 款），应送达其他相关人的通知将在秘书处备案（刑事诉讼法第 154 条第 4 款）

公诉人

告知

（被告人有权委托一位辩护人，若没有，将会得到上述指定的辩护）；

初期侦查的相关文件存放在该检察院的秘书处，当事人及其辩护人、诉讼代理人有权进行查阅和摘抄。

另告知

满足特定条件时，在初审宣布开始之前，被告人可以提交以下申请：

- a) 简易程序（刑事诉讼法第 438 条及其后条）
- b) 适用意大利式认罪协商程序（刑事诉讼法第 444 条及其后条）
- c) 易科罚金（刑事诉讼法执行规定第 141 条等）

决定

该通知在开庭审理日期前 60 天送达被告人、被害人及其辩护人/诉讼代理人。

转至秘书处办理手续。

填发地点和日期： _____

意大利共和国检察官

_____ (写明检察官姓名)

10.3. Commento alla traduzione

Decreto di citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica *fayuan danrenzhi shenli chuanpiao* 法院独任制审理传票

La traduzione del titolo in cinese che abbiamo adottato è, letteralmente, “convocazione in giudizio per procedimento con organo giudicante in composizione monocratica davanti al tribunale di ___”: apparentemente, dunque, tale scelta sembra incompleta in quanto omette la traduzione letterale delle parole “diretta” e “decreto”. In realtà, la potenziale omissione in traduzione della “direttività” del passaggio dalla procura all’imputato senza mediazione del GIP è recuperata in epigrafe, in quanto il lettore finale, se interessato, comprende che il decreto è emesso, appunto, direttamente dalla Procura della Repubblica. Non è ultroneo notare che la composizione monocratica dell’organo giudicante nel procedimento penale dei due Pasi oggetto del presente studio differisce sotto diversi aspetti: nell’ordinamento penale italiano si tratta di un organo giudicante istituito a seguito della cancellazione della figura del pretore avvenuta col D. Lgs. 51/1998. Sulla materia è intervenuta, in seguito, la c.d. legge Carotti (L. 479/1999). La composizione monocratica del Tribunale si contrappone a quella collegiale e si sostanzia nella presenza di un solo magistrato nella funzione decisoria. Nell’ordinamento cinese tale composizione è possibile solo nel primo grado di giudizio, e solamente per reati minori, per i quali sia possibile accedere al processo semplificato (*jianyi chengxu* 简易程序; cfr. di seguito), ex art. 178 e ss. Lppc. Infine, l’assenza della parola “decreto” è giustificata per motivi linguistici, in quanto non esiste in cinese una dicitura quale “decreto di citazione” (*chuanpiao ling* 传票令), dicitura che, comunque, non è rilevante ai fini della comprensione del testo finale.

Giudizio abbreviato *jianyi chengxu* 简易程序

Troviamo nell’ordinamento cinese un istituto giuridico del tutto somigliante al giudizio abbreviato italiano ex artt. 438 e ss. c.p.p, consistente nel c.d. *jianyi chengxu* 简易程序 (lett. “procedimento semplificato”), e regolato da una specifica sezione della Lppc (artt. 208 e ss.). È interessante notare che il giudizio abbreviato, nell’ordinamento italiano, è deflattivo del dibattimento ed è instaurato a richiesta dell’imputato (dove l’avviso del Pubblico Ministero all’imputato della facoltà di scelta di tale forma di giudizio), mentre nell’ordinamento cinese è instaurato dal Tribunale su suggerimento del Procuratore, all’atto della formulazione della pubblica accusa, e non ha pertanto carattere vincolante. In Cina tale giudizio può avvenire solo in alcune circostanze, specificatamente novellate negli articoli di cui sopra, comunque solo per reati minori, le cui circostanze siano chiare, la cui pena detentiva massima prevista o prevedibile non superi tre anni, nei casi di ammissione di colpa da parte dell’imputato, e comunque ove l’imputato non abbia obiezioni in ordine all’instaurazione di tale tipo di procedimento. Dal punto di vista traduttologico è rilevante come l’individuazione di istituti giuridici affini e quasi sovrapponibili sia, come detto nell’Introduzione al presente volume, operazione agevolante dell’atto traduttivo e al

contempo rischiosa, giacché potrebbe indurre il lettore finale a ipotizzare che si tratti, di fatto, del medesimo istituto identicamente regolato. Nel caso dell'atto in oggetto, abbiamo ritenuto che la possibilità di tale equivoco sia evitabile mediante la semplice aggiunta (esplicitazione) della parola "italiana" (*yidali* 意大利) davanti al nome "Procura della Repubblica" (*jianchayuan* 检察院), di modo da sottolineare che la legge applicabile è comunque, appunto, quella italiana, e non quella cinese.

Applicazione della pena su richiesta *shiyong Yidali shi renzui xieshang chengxu* 适用意大利式认罪协商程序

L'applicazione della pena su richiesta delle parti è un istituto giuridico italiano regolato dagli artt. 444 e segg. c.p.p., applicabile previo accordo tra imputato e Pubblico Ministero (dove "patteggiamento", nome col quale l'istituto è meglio noto). La "richiesta" consiste nell'applicazione di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, nei casi in cui la pena detentiva (diminuita fino a un terzo) non superi cinque anni. Tale istituto è del tutto assente nell'ordinamento giuridico cinese. Pertanto abbiamo dovuto adottare una strategia traduttiva volta all'esplicitazione mediante parafrasi, e letteralmente interpretabile come "procedimento [derivante da] patteggiamento [in seguito ad] ammissione della colpa di diritto italiano". Nello specifico, tale dicitura ci è sembrata opportuna giacché ricorre in diversi documenti reperibili in rete in lingua cinese aventi a oggetto l'illustrazione dell'istituto in questione.

Ammissione all'oblazione *yike fajin* 易科罚金

Ancorché poco frequente nei testi normativi cinesi, ove compare solamente in riferimento al Regolamento per l'Attuazione della Legge sull'Entrata e l'Uscita degli Stranieri dal Territorio Cinese («外国人入境出境管理法实施细则»), è più frequente nella pratica ed estremamente frequente a Taiwan, dove è specificatamente regolata dagli artt. 41 e segg. della Lppt. Il termine utilizzato tanto a Taiwan quanto in Cina continentale per far riferimento a tale istituto è appunto quello scelto in traduzione, sebbene ovviamente ci siano minime differenze tra l'applicazione dell'istituto tra i Paesi in questione in ordine all'entità pecuniaria della pena e ai reati per i quali è ammissibile l'oblazione.

11. DECRETO PENALE DI CONDANNA

L'emissione da parte del giudice per le indagini preliminari di un decreto penale di condanna è uno dei riti speciali previsti dal codice di procedura penale, con finalità deflattiva. Attraverso tale procedimento, la pena viene applicata in assenza sia del dibattimento che dell'udienza preliminare. Tale contrazione del processo, e la relativa limitazione del diritto di difesa, sono "ricompensate" da una diminuzione della pena fino alla metà rispetto al minimo edittale.

Il pubblico ministero, entro sei mesi dall'iscrizione del nome dell'indagato nell'apposito registro, se ritiene che si debba applicare solo una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, presenta al giudice per le indagini preliminari una richiesta di emissione di decreto penale di condanna. Unitamente alla richiesta, il pubblico ministero trasmette al giudice competente il fascicolo delle indagini.

Il giudice per le indagini preliminari, se non ritiene di dover prosciogliere l'imputato perché è evidente la sua innocenza o perché manca una condizione di procedibilità, e se valuta che la pena proposta dal pubblico ministero è congrua, emette il decreto, che viene notificato all'imputato e al suo difensore.

L'art. 460 c.p.p. stabilisce che il decreto di condanna deve contenere:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;

b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;

c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;

d) il dispositivo;

e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444;

f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;

g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;

h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.

Entro quindici giorni dalla notifica del decreto, l'imputato (personalmente o per mezzo del difensore) può presentare opposizione mediante dichiarazione scritta da depo-

sitare presso la cancelleria del giudice che ha emesso il decreto o presso il tribunale del luogo ove si trovi l'opponente. Con l'opposizione, l'imputato può optare per il rito abbreviato, per l'applicazione della pena su richiesta, o per il giudizio immediato, oppure, nei casi previsti, presentare domanda di oblazione o richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il decreto diventa irrevocabile e non impugnabile e il giudice che l'ha emesso ne ordina l'esecuzione.

11.1. Modello italiano

TRIBUNALE DI _____
Sezione Giudice per le indagini preliminari

R.G.G.I.P. ____/____ N. _____ D.P.
 R.G. N.R. ____/____

DECRETO PENALE DI CONDANNA
- art. 460 e segg. c.p.p. -

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di _____, Dott./Dott.ssa _____

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe;

Esaminata la richiesta del Pubblico Ministero con la quale si chiede l'emissione del decreto penale di condanna nei confronti di

- 1) _____, nata/o a _____ il _____, residente in _____, via _____ n. __, difeso d'ufficio/ di fiducia dall'Avv. _____, del Foro di _____, con studio in _____, via _____ n. __.

IMPUTATO

- a) Del reato di cui _____, perché

_____ .

in _____, il _____.

Ritenuto che dagli atti si desumono elementi di responsabilità a carico dell'imputato e rilevato che non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p.;

Ritenuto che è pienamente condivisibile il criterio con il quale il P.M. è addivenuto alla determinazione della pena finale;

Ritenuto che la pena pecuniaria finale richiesta dal P.M. è congrua e proporzionale al fatto anche in relazione ai criteri di cui agli artt. 133 e 133 *bis* c.p.p.;

Visto l'art. 460 c.p.p.

P.Q.M.

Condanna l'imputato generalizzato, per il reato di cui sopra, alla pena di euro _____.

Dispone altresì _____.

AVVERTE

che l'imputato può proporre, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, opposizione entro 15 (quindici) giorni dalla notificazione del decreto, con dichiarazione da depositare nella Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale del luogo ove l'interessato si trovi;

che l'imputato può chiedere con l'opposizione l'emissione del decreto di giudizio immediato *ex art. 557 c.p.p.*; il giudizio abbreviato - *ex art. 438 c.p.p.* - o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p.; la sospensione del procedimento con messa alla prova, nei casi previsti dall'art. 168 *bis* c.p., a norma dell'art. 464 *bis* c.p.p.; (ovvero presentare, se applicabile, domanda di oblazione ai sensi degli artt. 162 e 162 *bis* c.p.);

che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore e che questi, durante il termine per proporre opposizione, ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia, presso

la Cancelleria di quest'Ufficio, degli atti del fascicolo; che l'imputato, qualora non abbia già provveduto, deve dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento, entro il termine di giorni quindici dalla notificazione del decreto, con dichiarazione resa nella Cancelleria di quest'Ufficio o del Tribunale del luogo ove l'interessato si trovi o con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata dal notaio, da persona autorizzata o dal difensore, con avvertenza che, in caso di mancata comunicazione o elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite per l'imputato, nel luogo in cui il decreto è stato notificato (art. 161 c.p.p.).

ORDINA

L'esecuzione del presente decreto ove non venga proposta opposizione nel termine sopra indicato.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

_____, _____

IL GIUDICE

Dott. _____

Depositato in Cancelleria il _____

11.2. Traduzione in cinese

初期侦查登记簿 ____ / ____ 号

立案登记簿 ____ / ____ 号

法院
初期侦查法官

有罪刑事判令
(依照刑事诉讼法第 460 条及其后条的规定)

意大利共和国
以意大利人民的名义

____ 法院初期侦查法官 ____ (写明法官姓名)

已阅上述诉讼文书;

已调查检察官提起的刑事判令申请,

1) 被告人: _____ (写明姓名)
_____ (写明出生地) _____ (写
明出生日期) _____ (写明住址) _____ 市
_____ 路 ____ 号, 指定辩护人/委托辩护人
_____ 律师隶属于 _____ 法院, 其律
师事务所位于 _____ 市 _____ 路 ____ 号

被指控如下犯罪:

a) _____ 罪名, 理由如下:

_____。

犯罪地点和时间 _____。

本院认为, 从诉讼推断, 被告人应当承担刑事责任,
并且不存在刑事诉讼法第 129 条规定的情况,
本院完全支持检察院提出的惩罚理由;

本院认为，检察院提出的刑事罚金处罚与犯罪事实相一致，并符合刑事诉讼法第 133 条和第 133 之二条规定的标准；

鉴于刑事诉讼法第 460 条

因此，

法官对上诉罪名，判处被告人罚金_____欧元

此外，_____。

通知

如不服本判决，被告人可在接到判令的 15 日内，亲自或通过其辩护人提出异议，在初期侦查法官所在法院的秘书处或被告人所在地法院的秘书处提交异议状备案；

提交异议状时，被告人可以提出如下申请：

- 申请依照刑事诉讼法第 557 条规定的无预审刑事程序；
- 申请依照刑事诉讼法第 438 条规定的刑事简易程序，或者适用刑事诉讼法第 444 条规定的刑罚；
- 在刑法第 168 条之二规定的情况下，可以依照刑事诉讼法第 464 条之二的规定中止诉讼，申请意大利式社区服务惩罚；
- （或者，依照刑法第 162 条和第 162 条之二的规定，提交易科罚金申请）；

被告人有权任命一位辩护人。辩护人在可以提出异议期限内，有权在法院秘书处对档案文书进行查阅和摘抄；

被告人，若尚未提供联络地址，必须向本法院秘书处或被告人所在地法院秘书处递交声明，声明或选择接收与该诉讼相关通知的联络地址，或通过由公证人、受委托人或辩护人签字的电报或挂号信递交声明。

公诉人特此已告知被告人，若没有及时向法院通知所选或所声明联络地址的变更信息，所有应送达被告人的文书将会被送达至送达法令的地址（刑事诉讼法第 161 条）。

ru bufu ben panjue 如不服本判决
formula presente nei testi delle
sentenze cinesi.

若被告人在上述期限内未提出异议，初期侦查法官
判令

本文书的执行。

转至秘书处办理手续。

_____, _____ (写明地点和日期)

法官

在_____秘书处备案

11.3. Commento alla traduzione

Decreto penale di condanna *youzui xingshi panling* 有罪刑事判令

Non è stato possibile rinvenire nell'ordinamento cinese un rito con finalità deflattiva affine al decreto penale di condanna. Per tale motivo ci si è avvalsi di una traduzione letterale (*youzui xingshi panling* 有罪刑事判令, lett. "decreto penale di colpevolezza") che ricalca il titolo dell'atto italiano senza tuttavia generare problemi interpretativi non utilizzando un istituto presente nel diritto cinese.

Giudizio immediato *wu yushen xingshi chengxu* 无预审刑事程序

Il giudizio immediato nell'ordinamento italiano è un procedimento speciale caratterizzato dalla mancanza dell'udienza preliminare e può essere disposto su richiesta del pubblico ministero o dell'imputato con decreto del giudice per le indagini preliminari. Non avendo rilevato un istituto parallelo in Cina si è sopperito a tale mancanza attraverso la creazione di un termine *ex novo* enfatizzando il tratto distintivo del procedimento - l'assenza dell'udienza preliminare - piuttosto che ricorrere a una traduzione letterale. La scelta traduttiva maggiormente convincente è stata, dunque, individuata nel costruito *wu yushen xingshi chengxu* 无预审刑事程序 (lett. "procedimento penale privo di udienza preliminare").

Messa alla prova *Yidali shi shequ fuwu chengfa* 意大利式社区服务惩罚

La sospensione della pena con messa alla prova *ex* articolo 168 bis del c.p.p. comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose derivanti dal reato ed è subordinata allo svolgimento di una attività lavorativa non retribuita di pubblica utilità. Non potendo, per ovvie ragioni storico-politiche, ricorrere al termine cinese *laodong gaizao* (più noto in Italia col termine *laogai*, "rieducazione attraverso il lavoro"), da una lettura in rete è emerso l'utilizzo in numerose versioni cinesi di testate internazionali che riportavano l'esito della sentenza sul caso Berlusconi dell'espressione *shequ fuwu* 社区服务 (servizi per la comunità) con riferimento alla sospensione della pena con messa alla prova. Si è voluto ulteriormente rafforzare l'appartenenza dell'istituto all'ordinamento italiano specificando che si tratta di una pena ai servizi per la comunità sul modello italiano (*Yidali shi* 意大利式).

12. ATTO DI COSTITUZIONE DELL'ENTE

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la responsabilità da reato delle società.

La responsabilità della società sussiste se viene commesso uno dei reati elencati dallo stesso D.Lgs. 231/2001, a condizione che: (i) l'autore del reato sia un soggetto in posizione apicale (chi riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di una sua unità organizzativa, esercita di fatto la gestione e il controllo dell'ente medesimo) oppure un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di soggetti in posizione apicale e (ii) il reato sia posto in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

L'art. 34 D.Lgs. 231/2001 dispone che nel procedimento nei confronti dell'ente si applicano le norme del codice di procedura penale. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili (*ex art. 35 D.Lgs. 231/2001*), con conseguente estensione alle società di tutti i diritti e le garanzie che spettano alle persone fisiche.

Nel procedimento, l'ente è rappresentato dal legale rappresentante, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende la responsabilità dell'ente. Se la società intende partecipare al procedimento penale, deve depositare la dichiarazione di costituzione *ex art. 39 D.Lgs. 231/2001*. L'ente che non si costituisce è dichiarato assente e il procedimento prosegue senza il suo intervento. Il legale rappresentante dovrà, quindi, provvedere al deposito, personalmente o per mezzo del difensore, della dichiarazione di costituzione *ex art. 39 D.Lgs. 231/2001*.

Tale dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;*
- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;*
- c) la sottoscrizione del difensore;*
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.*

Oltre alla dichiarazione di costituzione, deve essere depositata la nomina di difensore e la procura speciale conferita allo stesso dal legale rappresentante della società, nelle forme previste *ex art. 100, co. 1, c.p.p.* (ossia con le stesse formalità previste per la procura speciale in caso di costituzione di parte civile, *supra*, Capitolo 8).

12.1. Modello italiano

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE
DI _____**

Ill.mo/a Dott./ssa _____

Procedimento pen. n. ____/____ R.G.N.R.

**ATTO DI COSTITUZIONE DELL'ENTE
(ex art. 39, D.lgs. n. 231/2001)**

Il sottoscritto, Avv. _____, nata/o a _____
il _____, con studio in _____, via _____, in qualità
di difensore e procuratore speciale della società
_____, come da procura speciale in calce al
presente atto, rilasciata dal legale rappresentante della
società.

DICHIARA

di costituirsi ai fini e per gli effetti dell'art. 39, comma
2, D.lgs. n. 231/2001, nel procedimento n. ____/____
R.G.N.R., nei confronti di _____.

_____, _____

Avv. _____

**PROCURA SPECIALE E
NOMINA DI DIFENSORE**

La/Il sottoscritta/o _____, nata/o a _____ il
_____, nella sua qualità di legale rappresentante
della società _____, codice fiscale, p. iva
e n. iscrizione al Registro delle Imprese _____,
avente sede legale in _____, via _____ n. __, in-

dagata come in atti, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, nel proc. n. _____/___ R.G.N.R., dichiara di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 D.lgs. n. 231/2001, difensore l'Avv. _____, del Foro di _____ nata/o a _____ il _____, presso il cui studio, sito in _____, via _____, elegge domicilio, conferendo al medesimo procura speciale, affinché rappresenti la società _____, partecipando al procedimento suindicato, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di costituirsi in giudizio ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 231/2001.

La presente procura è conferita per ogni stato e grado del procedimento.

_____, _____

È firma autentica

Avv. _____

12.2. Traduzione in cinese

意大利共和国检察院
_____法院

尊敬的_____（写明法官姓名）：

刑事立案登记簿_____/__号

法人参加刑事起诉书
(依照 231/2001 号法令第 39 条的规定)

本人_____律师，出生地_____出生日期_____
_____, 所在律师事务所位于_____市_____路
，作为_____公司的辩护人和特别代理人，代理权利来自该文书底部的由公司法定代表人签字的特别代理委托书，

声明

根据 231/2001 号法令第 39 条第 2 款的规定，参加立案登记号为_____/__的刑事诉讼。被告人：

_____。

时间_____地点_____

_____律师

诉讼委托代理书（特别代理）

本人_____（写明姓名）_____（写明出生地）_____（写明出生时间）_____（写明其职务）_____（写明公司名称）公司法定代表人，公司税号、增值税号和公司登记号：_____公司住址：_____市_____路____号，依照 231/2001 号法令规定，是立案登记簿_____/__号案件的被侦查对象，依照 231/2001 号法令第 39 条的规定，委托_____律师为辩护人，其隶属于_____法院，__年__月__日出生于_____，选择其所在律师事务所为联络地址，地址_____市_____

路，授予其所有合法的权利，包括特别代理权，代表_____公司，参加上述诉讼程序，包括依照 231/2001 号法令规定出席庭审。该授权委托书适用于诉讼的任何状态和级别。

时间_____地点_____

签字

律师

12.3. Commento alla traduzione

Atto di costituzione dell'ente *faren canjia xingshi susong shu* 法人参加刑事起诉书

La responsabilità penale è un'innovazione che ha rivoluzionato il principio romanistico sintetizzato nel brocardo *Societas delinquere non potest*. La dottrina cinese è in parte concorde a tale principio, riconoscendo in primis l'assenza del criterio di imputazione soggettiva agli enti, e dunque di fatto non imputabili di reato. L'ente più generalmente partecipa al processo penale come parte offesa, ovvero come testimone. Non esiste un atto specifico mediante il quale l'ente si costituisce, potendosi questo costituire nella persona del legale rappresentante, mediante i consueti atti, parimenti usati per le persone fisiche. Abbiamo pertanto ritenuto idoneo, in traduzione, utilizzare la frequente espressione "Persona giuridica prende parte a un procedimento penale" (法人参加刑事诉讼), utilizzata in dottrina cinese per descrivere la costituzione di cui sopra, con l'aggiunta della parola "atto" (*shu* 书).

Costituirsi in giudizio *chuxi shenpan* 出席审判

Per l'espressione in questione avremmo potuto utilizzare la medesima dicitura scelta per il titolo dell'atto ("Persona giuridica prende parte a un procedimento penale"), giacché il cinese è sprovvisto di uno specifico termine per indicare univocamente la costituzione. Ciò non è stato tuttavia possibile per motivi di consuetudine linguistica cinese ed eufonia, in quanto nella pedissequa Nomina del Difensore compaiono a distanza di poche parole le espressioni "partecipando al procedimento suindicato" e "costituirsi in giudizio": se avessimo infatti utilizzato in cinese la prima in luogo della seconda, avremmo ripetuto due volte la medesima espressione, creando una ripetizione e dunque un effetto cacofonico. Pertanto, nella Nomina del Difensore, "costituirsi in giudizio" è stato tradotto con "comparire in giudizio" (*chuxi shenpan* 出席审判).

GLOSSARIO TECNICO ITALIANO-CINESE

Avvertenza: Per le motivazioni, anche teoriche, esposte nell'introduzione al presente volume, il glossario di seguito riportato non può avere carattere prescrittivo, bensì riporta meramente le scelte adoperate dagli autori per la traduzione delle singole voci trattate all'interno del volume nelle relative sezioni. Se ne raccomanda, dunque, l'utilizzo, solo previa lettura della disamina traduttologica oggetto del presente studio.

ITALIANO	PINYIN	CARATTERI
Ammissione all'oblazione	yīkē fájīn	易科罚金
Applicazione della pena su richiesta	shìyòng Yìdàlìshì rènzui xiéshāng chéngxù	适用意大利式认罪协商程序
Atto di costituzione dell'ente	fǎrén cānjiā xíngshì sùsòng shū	法人参加刑事起诉书
Avviso di conclusione delle indagini preliminari	chūqī zhēnchá zhōngjié tōngzhīshū	初期侦查终结通知书
Costituirsi in giudizio	chūxí tíngshěn	出席庭审
Danni patrimoniali	cáichǎn sǔnhài	财产损害
Decreto che dispone il giudizio	xíngshì kāitíng tōngzhīshū	刑事开庭通知书
Decreto di citazione diretta a giudizio davanti al tribunale _____ in composizione monocratica	_____ fǎyuàn dùrènzhi shěnlǐ chuánpiào	_____ 法院独任制 审理传票
Decreto di perquisizione locale e personale	shēntǐ yǔ dìfāng sōucháoling	身体与地方搜查令
Decreto di sequestro	kòuyā mìnglìng	扣押命令

Decreto di sequestro preventivo	yùfángxìng yùfángxìng cáichǎn lìng	预防性扣押财产令
Decreto penale di condanna	yǒuzuì xíngshì pànlìng	有罪刑事判令
Dichiarazione di costituzione di parte civile	xíngshì fùdài mínsì qǐsùzhuàng	刑事附带民事起诉状
Difensore d'ufficio	zhǐdìng de biànhùrén	指定的辩护人
Difensore di fiducia	(lǚshī) biànhùrén	(律师)辩护人
Eleggere domicilio	xuǎnzé de liánluò dìzhǐ	选择的联络地址
Fonti di prova	zhèngjù	证据
<i>Fumus</i> dei reati	fànzuì kěnéngxìng jiàodà	犯罪可能性较大
Giudice	fǎguān	法官
Giudice per l'udienza preliminare	yùbèi tīngzhèng fǎguān	预备听证法官
Giudice per le indagini preliminari	chūqī zhēnchá fǎguān	初期侦查法官
Giudizio abbreviato	jiǎnyì chéngxù	简易程序
Giudizio immediato	wú yùshěn xíngshì chéngxù	无预审刑事程序
Impugnazioni	shàngsù yǔ zàishěn	上诉与再审
Imputato	bèihàirén , bèigào	被害人 被告
Indagato	fànzuì xiányírén	犯罪嫌疑人
Indagini preliminari	chūqī zhēnchá	初期侦查
Informazione di garanzia ed informazione della persona sottoposta ad indagini sul diritto di difesa	bǎozhàng fànzuì xiányírén de sùsòng quán hé biànhùquán gàozhīshū	保障犯罪嫌疑人的诉讼权和辩护权告知书
Interrogatorio	xúnwèn	询问

Memorie	biànhùcí	辩护词
Messa alla prova	Yìdàlishì shèqū fúwù chéngfá	意大利式社区服务惩罚
N. ____/____ R.G.N.R.	lì'àn dēngjìbù ____/____hào	立案登记簿____/____号
N. ____/____ R.G. GIP.	chūqī zhēnchá fǎguān dēngjìbù ____/____hào	初期侦查法官登记簿 ____/____号
Nomina di difensore	xíngshì wěituōshū	刑事委托书
Notaio	gōngzhèngrén	公证人
Notificazione	sòngdá	送达
Ordinanza di applicazione della misura cautelare personale della custodia cautelare/arresti domiciliari/misura interdittiva	shìyòng xiānxíng jūliú/jiānshì jūzhù/línshí xiànzhì quánlì de rénsēn bǎoquán cuòshī lìng	适用先行拘留/临视居住/临时限制权利的人身保全措施令
Patrocinio a spese dello Stato	wúcháng fǎlǚ yuánzhù	无偿法律援助
Pena pecuniaria	fájīn	罚金
<i>Periculum in mora</i>	chíyán zhī fēngxiǎn	迟延之风险
Persona di fiducia	zhòng xìnyòng de rén	重信用的人
Persona offesa	bèihàirén	被害人
Polizia giudiziaria	sīfǎ jǐngchá	司法警察
Procedimento pen. n. ____/____ R.G.GIP./TRIB	chūqī zhēnchá fǎguān ____/____hào	刑事初期侦查法官 ____/____号 或者 法院登记簿____/____号
Procedimento penale	xíngshì sùsòng chéngxù	刑事诉讼程序
Procura della Repubblica Italiana	Yìdàlì gònghéguó jiǎncháyuàn	意大利共和国检察院

Procura speciale e nomina del difensore	sùsòng shòuquán wěituōshū (tèbié shòuquán)	诉讼授权委托书 (特别授权)
Procuratore della Repubblica	jiǎncháguān	检察官
Pubblico ministero	gōngsùrén	公诉人
Reato	xíngshì fānzù	刑事犯罪
Richiesta di rinvio a giudizio	xíngshì qǐsù shēnqǐngshū	刑事起诉申请书
Testimone	zhèngrén	证人

BIBLIOGRAFIA

Apparato teorico e dottrinale

- Abbiati, Magda (2003). *Grammatica di Cinese Moderno*. Venezia: Libreria Editrice Cafoscarina.
- Ajani, Gianmaria (2006). Alcune Considerazioni su Comparazione Giuridica, Traduzione e ‘coerenza’ del Diritto Privato Europeo, in Ferrari, Elena, *La Traduzione Del Diritto Comunitario ed Europeo: Riflessioni Metodologiche. Atti Del Convegno Tenuto Presso La Facoltà Di Giurisprudenza Di Trento, 10-11 Marzo 2006*. Trento: Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Scienze Giuridiche.
- Ajani, Gianmaria; Serafino, Andrea; Timoteo, Marina (2007). *Diritto dell'Asia Orientale*. Torino: Utet Giuridica.
- Cao, Deborah (2004). *Chinese Law: A Language Perspective*. Aldershot: Ashgate.
- Cao, Deborah (2007). *Translating Law*. Bristol: Multilingual Matters.
- Cao, Deborah; Mannoni, Michele (2017). Are There ‘Illegal Rights’ in Chinese Law? On the Meanings of Feifa Quanyi, in *The Chinese Journal of Comparative Law - Oxford University Press* 5 (1).
- Cavalieri, Renzo (2009). *La legge e il Rito. Lineamenti di Storia del Diritto Cinese*. Milano: Franco Angeli.
- Fei Anling 费安玲 (s.d.). 1942 Nian Yidali Minfa Dian zhi Tanyan 1942年《意大利民法典》之探研 [“Analisi preliminare del Codice Civile italiano del 1942”]. Disponibile su <http://www.iolaw.org.cn/showNews.aspx?id=3795>. Consultato il 10 luglio 2017.
- Holmes, James (1988). The Name and Nature of Translation Studies, in Venuti, Lawrence, *The Translation Studies Reader*, 180–192. Londra e New York: Routledge.
- Laurenti, Francesco (2015). *Tradurre: Storie, Teorie, Pratiche dall'Antichità al XIX secolo*. Roma: Armando Editore.
- Lefevere, André (1975). *Programmatic Second Thoughts on “Literary” and “Translation.”* Assen: Van Gorcum.
- Li, Charles N.; Thompson, Sandra A. (1989). *Mandarin Chinese: A Functional Reference Grammar*. California: University of California Press.
- Mannoni, Michele (2015). *Fondamenti di Linguistica Forense Cinese. Traduzione Giuridica e Semiotica*. Pisa: Il Campano.
- Mannoni, Michele; Cao, Deborah (2017). On the Meaning of Feifa Quanyi in Chinese Legal Language: A Semiotic and Corpus Analysis, in *Linguistics and the Human Sciences* (in corso di stampa).
- Osimo, Bruno (2016). *Manuale del Traduttore: Guida Pratica con Glossario*. Milano: Hoepli.

- Peirce, Charles Sanders (1866). *The Collected Papers of Charles Sanders Peirce*. Harts-horne, Charles; Weiss, Paul; W. Burks, Arthur (a cura di). Voll. 1–8. Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press.
- Popovič, Anton (1975). *Teória Umeleckéhi Prekaldu*. Bratislava: Tatran. Edizione italiana: Osimo, Bruno (a cura di) (2006), *La Scienza della Traduzione. Aspetti Metodologici. La Comunicazione Traduttiva*. Milano: Hoepli.
- Reiß, Katharina; Hans J., Vermeer (1984). *Grundlegung Einer Allgemeinen Translationstheorie*. Tübingen: Walter de Gruyter.
- Sacco, Rodolfo (2000). *Traduzione Giuridica*. Vol. Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile. Aggiornamento I. Torino: UTET.
- Sacco, Rodolfo (2002). *L'interprétation des Textes Juridiques Rédigés dans plus d'une Langue*. Torino: L'Harmattan Italia.
- Sacco, Rodolfo; Rossi, Piercarlo (2015). *Introduzione al Diritto Comparato*. San Mauro Torinese: Utet Giuridica.
- Scarpa, Federica (2008). *La Traduzione Specializzata. Un Approccio Didattico Professionale*. Milano: Hoepli.
- Sérgio de Almeida Correia (1995). Xin xingzheng chengxu fadian ji aomen shimin de baozhang – duo fangmian zhushi ji sikao 新行政程序法典及澳門市民的保障 – 多方面注釋及思考 [“Nuovo codice del processo amministrativo e tutela dei cittadini di Macau – annotazioni e riflessioni su vari aspetti”], in *Xingzheng 行政*, 8(29), 3, 671-680. Disponibile su Governo da Região Administrativa Especial de Macau www.safp.gov.mo/safptc/download/WCM_002905. Consultato il 10 luglio 2017.
- Vygotskiĭ, Lev Semenovich (2012). *Thought and Language*. Cambridge (Massachusetts): MIT Press.
- Wolff, Leon (2011). Legal Translation. In Malmkjær, Kirsten; Wandle, Kevin (a cura di) *The Oxford Handbook of Translation Studies*. Oxford: Oxford University Press.
- Yang Kaixiang (2006) 杨开湘. *Xingshi Susong yu Yinsi Quan Baohu de Guanxi Yanjiu* 刑事诉讼与隐私权保护的关系研究 [“Analisi sulla correlazione sul procedimento penale e la tutela del diritto alla privacy”]. Pechino: Zhongguo Fazhi Chubanshe 中国法制出版社.

Testi normativi cinesi

- Falü Yuanzhu Tiaoli* 法律援助条例 (2003) [“Regolamento per l’assistenza legale”]. Disponibile su <http://www.gov.cn>.
- Gong'an Jiguan Banli Xingshi Anjian Chengxu Guiding* 公安机关办理刑事案件程序规定 (2012) [“Regolamento sulla procedura per la gestione dei procedimenti penali da parte degli organi di pubblica sicurezza”]. Disponibile su <http://law.npc.gov.cn>.

Taiwan Xingshi Susong Fa 台灣刑事訴訟法 (民國 106 年). Legge di Procedura Penale di Taiwan (2017) (Lppt). Disponibile su <http://law.moj.gov.tw>.

Waiguoren Rujing Chujing Guanlifa Shishi Xize 外国人入境出境管理法实施细则 (2010) [“Regolamento per l’attuazione della legge sull’entrata e l’uscita degli stranieri dal territorio cinese”]. Disponibile su <http://www.gov.cn>.

Zhonghua Renmin Gongheguo Xingshi Susong Fa 中华人民共和国刑事诉讼法 (2012) [“Legge di Procedura Penale Cinese”] (Lppc). Disponibile su <http://www.gov.cn>.

Testi normativi italiani

Codice di procedura penale italiano (1988) (c.p.p.). Disponibile su <http://www.altalex.com>.

Decreto Legislativo 231/2001 - Responsabilità amministrativa da reato. Disponibile su <http://www.altalex.com>.

Decreto Legislativo 51/1998 - La riforma del Giudice Unico. Disponibile su <http://www.altalex.com>.

Legge 479/1999 - Legge Carotti. Disponibile su <http://www.altalex.com>.

Regio Decreto N.° 262 del 16 marzo 1942. Disposizioni sulla Legge in Generale (Preleggi). Consultabile su: www.brocardi.it

Dizionari

Sun Dawei 孙大伟 et al. (2013). *Xinbian Changyong Falü Cidian* 新编常用法律词典 [“Nuovo dizionario giuridico”] (XCFC). Pechino: Zhongguo Fazhi Chubanshe 中国法制出版社.

Xia Dengjun 夏登峻 (2012). *Ying-Han Falü Cidian* 英汉法律词典 English-Chinese Dictionary of Law. Pechino: Falü Chubanshe 法律出版社.

Database di sentenze

Chinese Judgements Online (*Zhongguo Caipan Wenshu Wang* 中国裁判文书网, “Sito web delle sentenze della repubblica popolare cinese”) (CJO). Consultabile su <http://wenshu.court.gov.cn>.

Zhongguo Faxue Duoyongtu Jiaoxue Anli Ku 中国法学多用途教学案例库 (“Database a scopi dottrinali e didattici di casi processuali della Repubblica Popolare Cinese”) (ZDAL). Consultabile su <http://www.zdal.cn>

AUTORI

Gianmarco Bondi è un collaboratore del Dipartimento di Diritto penale e Processuale penale dello Studio legale Bonelli Errede presso la sede di Milano. Ha ottenuto un *Undergraduate Certificate* in *Legal Studies* presso il King's College di Londra. Si occupa di Diritto penale d'impresa e di responsabilità amministrativa degli enti.

Sara D'Attoma è docente a contratto degli insegnamenti di "Global Asian Studies - Legal Institutions" presso il Collegio Internazionale di Ca' Foscari Venezia e di "Cultura e società cinese" presso l'Università degli Studi di Verona. Ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Lingue e Civiltà dell'Asia e dell'Africa Mediterranea presso l'Università Ca' Foscari Venezia. I suoi interessi di ricerca si concentrano sul diritto cinese, in particolare sul diritto di famiglia e sul diritto internazionale privato della RPC. Ha partecipato, in qualità di assegnista di ricerca, al progetto sulla terminologia giuridica italo-cinese degli atti giudiziari del processo civile e penale italiano.

Michele Mannoni è ricercatore t.d. presso l'Università degli Studi di Perugia, dove conduce un progetto di ricerca triennale sul linguaggio e la traduzione giuridica finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. È traduttore giuridico e CTU del Tribunale di Perugia per inglese, cinese e portoghese. Tra i suoi più recenti studi si annoverano, con Deborah Cao, (2017) "On the Meaning of Feifa Quanyi in Chinese Legal Language: A Semiotic and Corpus Analysis", in *Linguistics and the Human Sciences*, e (2017) "Are There 'Illegal Rights' in Chinese Law? On the Meanings of Feifa Quanyi", in *The Chinese Journal of Comparative Law - Oxford University Press* 5 (1).

Nicolò Motta è un collaboratore del Dipartimento di Diritto penale e Processuale penale dello Studio legale Bonelli Errede presso la sede di Milano. Si occupa di Diritto penale d'impresa e di responsabilità amministrativa degli enti.

Francesco Sbisà è partner dello Studio legale Bonelli Errede, di cui coordina il Dipartimento di Diritto penale e Processuale penale, presso la sede di Milano. È iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori (2007) e all'Ordine degli avvocati di Milano. È dottore di ricerca (PhD) in Diritto processuale penale comparato presso l'università Statale di Milano - Facoltà di Giurisprudenza. È stato direttore della Scuola Nazionale dell'Unione delle Camere Penali dal 2012 al 2016 e vicepresidente della Camera Penale di Milano dal 2010 al 2015. Si occupa di Diritto penale d'impresa e di responsabilità amministrativa degli enti.

Zhao Yenan si è laureata in Giurisprudenza presso la East China University of Political Science and Law di Shanghai e ha successivamente ottenuto la laurea in Scienze della comunicazione pubblica e sociale presso l'Università degli Studi di Bologna. Dal 2012 si occupa di traduzione legale e ha collaborato al precedente Quaderno del GMC sulla traduzione in cinese degli atti del processo civile italiano.

Stampato in Italia
presso LegoDigit s.r.l.
via Galileo Galilei, 15/1
38015 Lavis (TN)
novembre 2017

Il secondo volume della collana dei Quaderni del Master GMC si focalizza sulla traduzione in cinese, e sullo studio traduttologico degli atti del processo penale italiano, ponendosi così in continuità con lo studio intrapreso nel precedente volume (Quaderno 1) per gli atti del processo civile italiano. Nello specifico, la redazione del presente volume nasce dall'esigenza di porre al servizio del traduttore uno strumento per affrontare i testi che, in base all'articolo 143 del Codice di procedura penale italiano, devono essere tradotti nel caso in cui l'imputato non conosca la lingua italiana, in modo da garantire allo stesso l'esercizio del diritto di difesa. Gli atti processuali vengono dapprima introdotti e illustrati in riferimento alla prassi d'uso, e successivamente riportati in modelli standard con la loro versione in cinese. Gli atti sono affiancati da concise spiegazioni utili per una comprensione del testo anche ai non addetti e sono seguiti da una succinta analisi terminologica e traduttologica che permette al lettore di comprendere le scelte operate in fase di traduzione.

La collana dei **Quaderni del Master in Global Management for China (GMC)** raccoglie studi sugli aspetti economici, giuridici e aziendali dei rapporti tra Italia e Cina. Principio ispiratore della collana è l'integrazione tra competenze sinologiche e competenze tecniche e tra rigore metodologico e funzionalità pratica.

